



BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 22
DEL 16 AGOSTO 2012
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 33
DEL 16 AGOSTO 2012

S O 2 2

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

pag. **2**

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

pag. **30**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_SO22_1_LRE_15

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 15

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

CAPO I - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

Art. 1 finalità della legge

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l'adeguamento della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), e della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nonché l'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 2 inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 10/2004

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 10/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 8 bis semplificazione della normativa di recepimento delle direttive

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.>>.

CAPO II - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 3 finalità

1. Il presente capo provvede all'attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE e all'adeguamento della legge regionale 29/2005 ai principi contenuti nella direttiva stessa, in conformità al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

Art. 4 modifiche all'articolo 12 della legge regionale 29/2005

1. All'articolo 12 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1 le parole <<e non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 3, lettera b)>> sono soppresse;
 - b) la lettera b) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
<<b) determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.>>;
 - c) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:
 - 1) la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;
 - 2) i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;
 - 3) i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;
 - 4) l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.>>;
 - d) la lettera c) del comma 4 è abrogata;
 - e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 15 della legge regionale 29/2005

1. All'articolo 15 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:
 - a) tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;
 - b) tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.>>;
 - b) al comma 2 le parole <<in conformità alle previsioni contenute nel Piano per la grande distribuzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto di quanto sancito al comma 1>>;
 - c) alla lettera b) del comma 3 le parole <<nel rispetto dei limiti di disponibilità di superfici di cui al comma 1 per le grandi strutture di vendita con superficie coperta superiore a metri quadrati 15.000 e di cui

alla lettera d) per le grandi strutture di vendita con superficie coperta non superiore a metri quadrati 15.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1>>;

d) la lettera d) del comma 3 è abrogata;

e) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

<<e) determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;>>;

f) la lettera f) del comma 3 è abrogata;

g) il comma 4 è abrogato;

h) il comma 9 è sostituito dal seguente:

<<9. L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.>>;

i) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

<<10 bis. La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.>>.

Art. 6 modifica all'articolo 23 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29/2005 le parole <<Comune nel quale il titolare ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività>>.

Art. 7 modifica all'articolo 24 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 29/2005 le parole <<Comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività>>.

Art. 8 modifiche all'articolo 42 della legge regionale 29/2005

1. All'articolo 42 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<società in nome collettivo, società in accomandita semplice>> sono sostituite dalle seguenti: <<società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.>>;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.>>.

Art. 9 modifica all'articolo 48 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 10 dell'articolo 48 della legge regionale 29/2005 le parole <<e in ogni caso sono riservati ai titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 42, commi 3 e 4, rilasciate esclusivamente da un Comune della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>> sono soppresse.

Art. 10 modifiche all'articolo 49 della legge regionale 29/2005

1. All'articolo 49 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<, rilasciata esclusivamente da un Comune della regione Friuli Venezia Giulia>> sono soppresse;

b) al comma 8 le parole <<a chi, alla data del 31 ottobre 1998, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e alla società di persone cui siano conferite>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due >>.

Art. 11 sostituzione dell'articolo 53 della legge regionale 29/2005

1. L'articolo 53 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

<<Art. 53 consistenza degli esercizi

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio sulle aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio o di revoca dell'autorizzazione e ogni modifica del titolo autorizzatorio vanno comunicati dal Comune alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Per tali adempimenti, gli operatori comunicano al competente Comune, entro trenta giorni, ogni cambiamento inerente la loro attività.>>.

Art. 12 modifica all'articolo 67 della legge regionale 29/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005 le parole <<del numero>> sono soppresse.

Art. 13 modifiche all'articolo 84 della legge regionale 29/2005

1. All'articolo 84 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a bis) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a bis) monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resesi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;>>;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole <<commi 3 e 4>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 3>>;

c) i commi 1 ter e 1 quater sono abrogati;

d) alla lettera e) del comma 3 la parola <<tre>> è sostituita dalla seguente: <<quattro>>;

e) al comma 4 le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettere a) e a bis)>>.

CAPO III - ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 2009/147/CE IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI, ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE, NONCHÉ MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 6/2008, 26/2002 E 56/1986 IN MATERIA VENATORIA

Art. 14 finalità

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della legge regionale 14/2007 e della legge regionale 6/2008 alla direttiva 2009/147/CE in materia di conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 15 modifiche alla legge regionale 14/2007

1. Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

<<4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), la Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza, adotta il provvedimento di deroga. I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1.>>;

b) il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.>>;

c) il comma 7 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.>>;

d) il comma 8 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<8. Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.>>;

e) il comma 9 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

<<9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.>>;

f) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

<<Art. 6 bis prelievi venatori in deroga

1. I prelievi venatori in deroga, autorizzati ai sensi del presente capo, possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistiche venatorie della Regione, e che risultino essere in possesso, oltre che della licenza di caccia, anche delle apposite schede di monitoraggio e di abilitazione specifica.

2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento o in forma vagante, fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.>>;

g) il comma 1 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.>>;

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 modifica, sospensione e revoca delle deroghe

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.>>.

Art. 16 regime di deroga

1. Il regime di deroga previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 14/2007, si applica secondo quanto previsto nell'allegato II, parte A e parte B, alla direttiva citata e nell'allegato A alla presente legge.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di prelievo a livello nazionale come riportati nell'allegato A di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a modificare tempestivamente i limiti indicati nella tabella di cui all'allegato medesimo.

3. Per la stagione venatoria 2012-2013, al fine dell'attuazione delle procedure di deroga, si prescinde dal rispetto dei termini previsti dal comma 4 bis dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007, come introdotto dall'articolo 15, comma 1, lettera a).

Art. 17 modifica all'articolo 21 della legge regionale 7/2008

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:

a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a), per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.>>.

Art. 18 modifiche alle leggi regionali 6/2008, 26/2002 e 56/1986 in materia venatoria

1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 8 bis è inserito il seguente:

<<Art. 8 ter selvaggina pronta caccia

1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna "pronta caccia" sul territorio regionale.

2. Fanno parte della selvaggina "pronta caccia" le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'articolo 17 della legge 157/1992.

3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1, le immissioni sul territorio delle Riserve di caccia della selvaggina "pronta caccia" sono regolamentate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero e di sesso. Le Riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina "pronta caccia".>>;

b) il comma 6 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

<<6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.>>;

c) dopo il comma 7 dell'articolo 23 è inserito il seguente:

<<7 bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.>>;

d) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

<<Art. 26 bis cani da traccia

1. Le Province, disciplinando la materia in modo uniforme e secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì a individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.

2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.

3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della legge 157/1992, ogni giorno della stagione venatoria compresi i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale.

4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.

5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 21/1993, possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare gli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.

6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.>>;

e) il comma 6 dell'articolo 29 è sostituito dal seguente:

<<6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.>>;

f) il comma 3 bis dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

<<3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.>>;

g) al comma 1 dell'articolo 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;>>;

2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;>>;

3) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

<<j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;>>;

h) al comma 1 dell'articolo 38 le parole <<Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:>> sono sostituite dalle seguenti:

<<Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:>>;

i) il comma 2 dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

<<2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.>>;

j) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

<<Art. 44 bis richiami vivi

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purché appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), dopo le parole <<di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.>> è aggiunto il seguente periodo: <<Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.>>.

3. Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 7 bis è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purchè risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.>>;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 7 ter sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione, la Provincia provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.>>.

Art. 19 uso del cane da riporto

1. In tutto il territorio regionale è autorizzato l'uso del cane da riporto per tutte le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.

Art. 20 commercializzazione della carne della selvaggina

1. Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le assemblee delle Riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

2. I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati a opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.

3. Analogamente, e con le stesse modalità e obblighi, tale commercializzazione potrà avvenire anche a livello di Distretti venatori.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 22 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 9 agosto 2012

Allegato A (in riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 16)

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale, numero massimo di capi prelevabile a livello regionale.

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Arco temporale	Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
STORNO (<i>Sturnus vulgaris</i>)	10	50	Dal 1 ottobre al 15 novembre	31.000
TORTORA DAL COLLARE (<i>Streptopelia decaocto</i>)	5	25	Dal 15 ottobre al 30 novembre	4.000
CORMORANO (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	10	50	Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre	Limite individuato con il provvedimento regionale di deroga

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 3/2001, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (<<Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia>>), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1 bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;
- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Nota all'articolo 3

- Il testo degli articoli 14 e 15 della direttiva 2006/123/CE è il seguente:

Art. 14 requisiti vietati

Gli Stati membri non subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti:

- 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
 - a) il requisito della cittadinanza per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
 - b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- 2) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di diversi Stati membri;
- 3) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale sul loro territorio o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
- 4) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;
- 5) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti dall'autorità competente; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

- 6) il coinvolgimento diretto o indiretto di operatori concorrenti, anche in seno agli organi consultivi, ai fini del rilascio di autorizzazioni o ai fini dell'adozione di altre decisioni delle autorità competenti, ad eccezione degli organismi o ordini e delle associazioni professionali o di altre organizzazioni che agiscono in qualità di autorità competente; tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione né la consultazione del grande pubblico;
- 7) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito sul territorio degli Stati membri in questione. Ciò non pregiudica la facoltà, per gli Stati membri, di esigere un'assicurazione o garanzie finanziarie in quanto tali come pure i requisiti relativi alla partecipazione a un fondo collettivo di indennizzo, ad esempio per i membri di organismi o ordini o di organizzazioni professionali;
- 8) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri degli Stati membri in questione o di aver in precedenza esercitato l'attività sul loro territorio per un determinato periodo.

Art. 15 requisiti da valutare

1. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico prevede i requisiti di cui al paragrafo 2 e provvedono affinché tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri adattano le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per renderle conformi a tali condizioni.
2. Gli Stati membri verificano se il loro ordinamento giuridico subordina l'accesso a un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non discriminatori seguenti:
 - a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
 - b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
 - c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
 - d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dalla direttiva 2005/36/CE o da quelli previsti in altre norme comunitarie, che riservano l'accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell'attività;
 - e) il divieto di disporre di più stabilimenti sullo stesso territorio nazionale;
 - f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
 - g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
 - h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.
3. Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni seguenti:
 - a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale;
 - b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale;
 - c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano alla legislazione riguardante i servizi d'interesse economico generale solo in quanto la loro applicazione non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata.
5. Nella relazione di valutazione reciproca di cui all'articolo 39, paragrafo 1, gli Stati membri precisano quanto segue:
 - a) i requisiti che intendono mantenere e le ragioni per le quali ritengono che tali requisiti siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3;
 - b) i requisiti che sono stati soppressi o attenuati.
6. A decorrere dal 28 dicembre 2006 gli Stati membri possono introdurre nuovi requisiti quali quelli indicati al paragrafo 2 soltanto quando essi sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 3.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, in fase di progetto, le nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al paragrafo 6, specificandone le motivazioni. La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri. La notifica non osta a che gli Stati membri adottino le disposizioni in questione.

Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica, la Commissione esamina la compatibilità di queste nuove disposizioni con il diritto comunitario e adotta, all'occorrenza, una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarle o di sopprimerle.

Con la notifica di un progetto di disposizione di diritto interno ai sensi della direttiva 98/34/CE si soddisfa al tempo stesso l'obbligo di notifica previsto dalla presente direttiva.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 29/2005, come modificata dall'articolo 46, comma 5 quater, della legge regionale 1/2006, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12 medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400 sono soggetti a denuncia di inizio attività al Comune.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita superiore a metri quadrati 400, sono soggetti ad autorizzazione del Comune per la quale è previsto il silenzio assenso, subordinato al possesso del titolo abilitativo edilizio e all'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. Con regolamento regionale, consultate le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei

Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) *determinare i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori.*

4. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 3, sentite le organizzazioni di categoria degli imprenditori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, disciplinano il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita. Tali criteri e modalità devono contenere in particolare i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, e di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica, anche ai fini commerciali, nonchè all'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico;

b) *commerciali, in ordine all'allocazione ottimale degli esercizi sul territorio, con riguardo ai diversi settori merceologici, rilevando, in particolare:*

1) *la competitività degli esercizi allocati e da allocarsi sul territorio comunale, in relazione alla popolazione residente, alla popolazione gravitante per motivi di lavoro, di studio, di accesso ai servizi e ai flussi turistici, tenendosi conto anche delle altre forme di attività commerciali;*

2) *i livelli di accessibilità da parte dei consumatori, rilevandosi le caratteristiche del territorio, al fine di favorire l'armonica integrazione con le disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico, quali insediamenti residenziali, scolastici, universitari, sportivi, culturali, uffici pubblici e privati;*

3) *i livelli di sostenibilità del territorio comunale, o di sue specifiche zone, con particolare riguardo ai fattori di traffico e di inquinamento acustico;*

4) *l'assetto viario e delle infrastrutture di trasporto, quali stazioni ferroviarie, aeroporti e simili.*

c) ABROGATA.

5. Il trasferimento di sede delle medie strutture può avvenire soltanto nell'ambito del territorio comunale.

6. *Fatto salvo quanto prescritto al comma 1, l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture è comunque ammesso entro il limite massimo stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera i).*

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 29/2005, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 16/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 strumenti di pianificazione commerciale

1. *La pianificazione commerciale tiene conto delle esigenze di equilibrato e armonico sviluppo del sistema distributivo, di salvaguardia e sviluppo sostenibile del territorio e dell'ambiente, nonché dell'interesse dei consumatori. A tal fine, limitazioni all'insediamento di esercizi di vendita possono essere stabilite solo per le seguenti motivazioni:*

a) *tutela del territorio e dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, anche geografico, nonché sotto il profilo urbanistico, edilizio, incluso l'inquinamento acustico, architettonico, storico-culturale e di viabilità;*

b) *tutela del pluralismo e dell'equilibrio tra le diverse tipologie distributive, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), anche attraverso il recupero e la salvaguardia delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio, al fine di estendere e ampliare la presenza di strutture commerciali nelle zone in cui il servizio è carente, in particolare nelle zone periferiche, e di limitare tali strutture in funzione di tutela della qualità del territorio in generale e della sua vivibilità, di riqualificazione di zone all'interno del centro urbano e di servizio reso ai consumatori, mirando a ottenere una più omogenea distribuzione dei servizi, e di fruizione delle infrastrutture, soprattutto nelle citate zone periferiche.*

2. Il Comune che intende collocare sul proprio territorio esercizi di vendita di grande struttura deve preventivamente approvare, ai sensi della normativa urbanistica vigente, un Piano di settore del commercio *nel rispetto di quanto sancito al comma 1.*

2 bis. Il Piano di settore di cui al comma 2 riproduce il contenuto di accordi di programma esistenti al momento dell'adozione del Piano medesimo e dei quali il Comune è stato parte contraente.

3. Con regolamento regionale contenente disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, la Giunta regionale, previo parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 84, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonchè le associazioni dei Comuni e delle Province, sentita la Commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali:

a) elabora un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, con l'individuazione delle aree metropolitane e urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza e delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) definisce i contenuti del Piano comunale di settore del commercio riguardanti in particolare: la delimitazione delle aree edificate, delle aree dei centri storici, di quelle soggette a interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; l'individuazione degli edifici soggetti a regime vincolistico e delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, nell'osservanza dei criteri di cui al comma 7; la determinazione delle superfici destinabili alle grandi strutture di vendita per singola zona omogenea, *nel rispetto della superficie massima destinabile alle attività commerciali al dettaglio, per singolo settore merceologico, in base a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici comunali, nonché nel rispetto di quanto sancito al comma 1;*

c) stabilisce la dotazione di parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali anche in deroga alle vigenti procedure per la revisione degli strumenti urbanistici regionali;

d) ABROGATA;

e) *determina i requisiti minimi di uniformità dei procedimenti autorizzatori relativi alla grande distribuzione;*

f) ABROGATA;

g) determina il rapporto percentuale tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

4. ABROGATO.

5. I Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio anche in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore del commercio una volta approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con le norme vigenti o le previsioni infrastrutturali dello strumento di programmazione urbanistica regionale vigente. Fatta eccezione per i Comuni montani di cui all'allegato B, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore del commercio in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

6. Nella scelta della localizzazione degli esercizi di vendita di grande struttura sono privilegiate le aree con elevato livello di accessibilità agli assi viari primari e secondari esistenti, con forte livello relazionale e di comunicazione con le aree urbane centrali e con rilevante interconnessione con altri servizi e poli di attrazione rivolti all'utenza commerciale.

7. I criteri di indirizzo per la scelta di localizzazione devono essere informati:

a) alla salvaguardia e alla razionalizzazione della funzionalità della rete viaria primaria e secondaria;

b) alla congruenza ambientale dell'intervento previsto con l'osservanza dei valori storico-architettonici, culturali, paesaggistici, naturalistici e insediativi del contesto, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli settori.

8. Per le finalità di cui al comma 7, lettera a), non è ammissibile la localizzazione lungo assi viari non ancora interessati da consistenti insediamenti commerciali o produttivi, ovvero ove esistano condizioni di difficile accessibilità, qualora non siano previste espressamente soluzioni tecniche atte a rimuovere i fenomeni di congestione già esistenti, nel rispetto dell'armonia con le caratteristiche del contorno insediativo. Le opere di raccordo con la viabilità relative alle grandi strutture di vendita devono essere completate antecedentemente all'attivazione dell'attività commerciale. Tali opere devono in ogni caso assicurare scorrevolezza negli accessi in entrata e uscita, garantendo piste di decelerazione e arretramenti dell'edificato tali da consentire la realizzazione di corsie laterali di servizio.

9. *L'apertura, l'ampliamento, il trasferimento di sede e la concentrazione relativi agli esercizi di vendita di grande struttura, con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, oltre alla preventiva approvazione del Piano di settore del commercio da parte dei Comuni, sono assoggettati alle prescrizioni di cui all'articolo 17.*

10. L'insediamento degli esercizi di vendita di grande struttura deve tendere all'equilibrio tra le aree urbane centrali e il contesto insediativo urbano complessivo, nel mantenimento della pluralità e della interconnessione tra le diverse funzioni del territorio, le destinazioni urbanistiche e le attrezzature infrastrutturali.

10 bis. *La congruità commerciale dei Piani comunali di settore del commercio alla vigente normativa è verificata dalla Direzione centrale competente in materia di commercio, qualora richiesta dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici nell'ambito del procedimento di variante urbanistica.*

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, inclusa la vendita per corrispondenza su catalogo, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla denuncia di inizio attività al *Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.*

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive modifiche.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 vendita diretta al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta a denuncia di inizio attività al *Comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.*

2. Alle vendite di cui al comma 1 si applica l'articolo 19 del decreto legislativo 114/1998, e successive modifiche.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 42 autorizzazione amministrativa

1. Il commercio sulle aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione amministrativa e può essere esercitato da persone fisiche, società in nome collettivo, *società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative:*

a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;

b) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale;

b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, la localizzazione

e la dimensione del posteggio del quale chiede la concessione.

3. L'autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Comune sede del posteggio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. *L'autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante è sostituita dalla segnalazione certificata d'inizio attività al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.*

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 al fine della sua validità deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.

6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) commercializzazione di prodotti tipici locali;

b) trasferimento del titolare dell'attività già presente nel mercato;

c) maggior numero di presenze nel mercato dove viene chiesta l'assegnazione del posteggio, in qualità di precario, secondo il disposto dell'articolo 49, commi 5 e 7;

d) anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo;

e) equilibrato rapporto tra tipologie alimentari e non alimentari.

7. Ulteriori criteri di priorità possono essere stabiliti dai Comuni nei regolamenti di cui all'articolo 48, comma 2.

8. *L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 4, non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante.*

9. Hanno validità nel territorio regionale anche le autorizzazioni rilasciate nelle altre Regioni ai sensi del decreto legislativo 114/1998.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 possono anche essere stagionali.

11. In occasione delle fiere o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere concesse autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi possiede i requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7, e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

12. Uno stesso soggetto può essere titolare contemporaneamente di più autorizzazioni, fermo restando il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente.

13. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività sulle aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie, delle norme che regolano l'uso del suolo pubblico e delle condizioni e modalità stabilite dal regolamento comunale.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 48, commi 10 e 11, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 48 disposizioni relative ai mercati

- omissis -

10. I mercati che si tengono un solo giorno al mese possono essere destinati a merceologie esclusive.

11. Relativamente ai mercati di cui al comma 10 trova applicazione l'articolo 50, commi da 4 a 9, e la determinazione delle aree avviene ai sensi di cui al comma 8.

- omissis -

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 49, commi da 5 a 8, della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 49 posteggi

- omissis -

5. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42. L'area in concessione su indicata non può essere assegnata qualora si tratti di un box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione.

6. La disposizione di cui al comma 5 non trova applicazione nei mercati di cui all'articolo 48, comma 10, nonché nelle fiere.

7. Il criterio di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare di cui al comma 5 è deliberato dai Comuni.

8. Nessun titolare di autorizzazione può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, inclusi quelli di cui all'articolo 48, comma 10, e quelli delle fiere. Tale divieto non si applica *all'operatore che utilizzi fino a un massimo di due* aziende per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

- omissis -

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 29/2005, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 67 tipologia degli esercizi

1. Ai fini della determinazione delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun Comune, gli esercizi di somministrazione sono distinti in:

a) esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonchè di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia. Negli esercizi di tale tipologia non costituisce attività di intrattenimento la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali, effettuata non in forma imprenditoriale e secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale;

b) esercizi di intrattenimento e svago in cui tale attività viene svolta in maniera prevalente, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è almeno pari ai tre quarti della superficie complessiva, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 possono somministrare alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nei limiti degli specifici requisiti igienico-sanitari e della specifica autorizzazione sanitaria.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 84 della legge regionale 29/2005, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 16/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 84 osservatorio regionale del commercio

1. È istituito, quale organismo permanente, l'Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:

a) monitorare la rete distributiva commerciale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento alla consistenza, alla modificazione e all'efficienza dei punti di vendita e di somministrazione, al commercio sulle aree pubbliche e alle altre forme di distribuzione, in coordinamento con l'Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle Attività produttive, al fine di promuovere indagini e ricerche, in funzione dell'approfondimento delle problematiche strutturali ed economiche del settore, in coordinamento con il sistema economico nazionale;

a bis) *monitorare le superfici di cui ai Piani comunali di settore del commercio, come specificate ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), registrando, inoltre, in variazione le superfici impegnate per nuove aperture, ampliamenti, trasferimenti di sede, aggiunte di settore, concentrazioni ovvero resi disponibili per cessazioni o riduzioni di superfici, anche al fine di identificare i limiti minimi delle quote di mercato, a livello regionale, per il vicinato e i limiti minimi e massimi delle quote di mercato, sempre a livello regionale, per la media e la grande struttura;*

a ter) elaborare e diffondere ai soggetti richiedenti i dati aggregati per la programmazione nel settore commerciale e per la conoscenza del settore medesimo, in particolare, per ottimizzare l'uso del territorio e assicurare le compatibilità urbanistico - ambientali;

b) monitorare l'andamento del mercato del lavoro nel settore commerciale, in collaborazione con le rappresentanze sindacali e con le strutture competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, in base alle leggi di settore, in particolare per l'acquisizione dei dati relativi a tale monitoraggio; monitorare, inoltre, la situazione del mercato, avvalendosi, anche tramite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei CAT, dell'ISTAT, dei competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, delle organizzazioni a tutela dei consumatori, delle organizzazioni di categoria degli imprenditori del commercio, anche per lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, al fine dell'acquisizione dei dati funzionali al sistema di monitoraggio;

c) esprimere i pareri di cui agli articoli 12, comma 3, 15, comma 3, e 19, comma 5;

d) verificare mediante riunioni bimestrali i monitoraggi di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine di valutare le dinamiche evolutive delle grandi strutture di vendita.

d bis) monitorare, in collaborazione con i Comuni, l'attuazione delle disposizioni in materia di giornate di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, con particolare riferimento alla prima rilevazione dell'attuazione della disciplina.

1 bis. L'Osservatorio regionale del commercio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, della collaborazione di soggetti pubblici o privati, secondo modalità definite in specifici accordi negoziali.

1 ter. **ABROGATO**

1 quater. **ABROGATO**

2. L'Osservatorio regionale del commercio è composto dall'Assessore regionale competente in materia di commercio o da un suo sostituto, con funzioni di presidente, nonchè dal Direttore centrale competente in materia di commercio o da un suo sostituto e dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto o da un suo sostituto, che ne fanno parte di diritto.

3. Il collegio è integrato dai seguenti componenti, nominati ogni cinque anni con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione giuntale:

a) un rappresentante dell'Associazione dei Comuni;

b) un rappresentante dell'Associazione delle Province;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, maggiormente rappresentative;

c bis) un rappresentante delle organizzazioni di categoria degli industriali, maggiormente rappresentative;

d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

e) *quattro* rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, maggiormente rappresentative;

f) un rappresentante per ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione;

g) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione.

4. Al fine dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, *lettere a) e a bis*), i Comuni trasmettono all'Osservatorio regionale del commercio la consistenza della rete distributiva e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le modificazioni derivanti da nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, cessazioni, le variazioni di titolarità, i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12, comma 4, e i Piani di settore di cui all'articolo 15.

5. La Regione, anche in collaborazione con i Comuni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e i CAT, predispone un sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dei dati necessari allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, lettera b), ovvero provvede al monitoraggio mediante raccolta di atti cartacei o utilizzando sistemi informatizzati direttamente tramite convenzione, o già attivati presso altri organismi pubblici.

6. La Direzione centrale competente in materia di commercio assicura supporto tecnico e amministrativo all'Osservatorio regionale del commercio.

7. La mancata comunicazione dei dati, di cui ai commi 4 e 5, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita, fino all'adempimento di tale obbligo.

Note all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 7/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 contenuto e procedure delle deroghe

1. Le deroghe sono adottate con provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore a dodici mesi, che devono essere motivati in ordine all'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e in relazione alle finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

2. I provvedimenti di deroga devono inoltre dettagliatamente indicare:

- a) le specie e il numero di capi oggetto di deroga;
- b) l'attività autorizzata;
- c) i soggetti autorizzati all'esecuzione dell'attività medesima;
- d) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o uccisione autorizzati;
- e) la destinazione degli animali uccisi o catturati;
- f) le condizioni di rischio e l'ambito territoriale e temporale di applicazione delle deroghe;
- g) le forme di controllo dell'attività autorizzata, in particolare per il rispetto del numero dei capi oggetto di deroga;
- h) le forme di vigilanza e gli organi incaricati della medesima.

3. L'eventuale individuazione di riserve di caccia, di aziende faunistico-venatorie o di singoli cacciatori, per l'attuazione del prelievo in deroga, avviene d'intesa con i Presidenti dei Distretti venatori, riuniti in Conferenza, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati su proposta delle Province e degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza. L'Amministrazione regionale, qualora ne ravvisi la necessità, può rilasciare direttamente i provvedimenti di deroga per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), d) ed e).

4 bis. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), la Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008, sentite le Province e gli enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza, adotta il provvedimento di deroga. I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1.

5. I provvedimenti di deroga per finalità di ricerca la cui adozione è richiesta da parte dei Musei di storia naturale e degli Istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche sono rilasciati su proposta avanzata alla Regione, previa predisposizione di specifici progetti.

6. *La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.*

7. *La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.*

8. *Le deroghe per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c), d), f) e g), non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.*

9. *Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni.*

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 14/2007, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 7/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 abilitazione

1. *L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.*

2. Le attività di cattura e uccisione degli uccelli, di raccolta di uova, di distruzione o danneggiamento di uova o nidi, sono svolte da persone che abbiano conseguito apposita abilitazione, al termine di specifico corso di formazione organizzato dalle Province. Gli indirizzi generali per lo svolgimento dei corsi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata per singole specie ed è valida su tutto il territorio regionale.
4. L'abilitazione non è richiesta nel caso di deroghe adottate per finalità di ricerca e insegnamento. Per tutte le altre finalità di cui all'articolo 5, comma 1, l'abilitazione non è richiesta per il personale dipendente della Regione o degli Enti locali incaricato della vigilanza faunistico-venatoria.
5. Nel caso di deroghe adottate nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica o della sicurezza aerea, in caso di necessità e urgenza, le attività di cattura e uccisione possono essere svolte anche da soggetti privi dell'abilitazione di cui al comma 2.
6. Qualora la deroga riguardi le specie elencate all'articolo 3 della legge regionale 24/1996 l'abilitazione per le attività di cattura e uccisione non è richiesta alle persone in possesso di licenza per l'esercizio venatorio.
7. L'abilitazione per la cattura delle specie di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non è richiesta alle persone che abbiano superato l'esame di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992.

Note all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE è il seguente:

Art. 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 5 a 8 per le seguenti ragioni:

- a) - nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,
- nell'interesse della sicurezza aerea,
- per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
- per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe di cui al paragrafo 1 devono menzionare:

- a) le specie che formano oggetto delle medesime;
- b) i mezzi, gli impianti o i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
- d) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e) i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe di cui al paragrafo 1 non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 14/2007, come modificato dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7/2008, è il seguente:

Art. 5 deroghe

1. Le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE sono adottate per le seguenti finalità:

- a) tutela della salute e della sicurezza pubblica;
- b) tutela della sicurezza aerea;
- c) prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) protezione della flora e della fauna;
- e) ricerca e insegnamento;
- f) ripopolamento e reintroduzione, nonché allevamento connesso a tali operazioni;
- g) cattura, detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantità, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo.

2. Le deroghe si applicano su tutto il territorio regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Le deroghe previste al comma 1, lettera g), non si applicano:

- a) nelle ZPS;
- b) nei parchi naturali regionali;
- c) nelle riserve naturali regionali;
- d) nelle oasi di protezione;
- e) nelle zone di ripopolamento e cattura;
- f) nelle foreste facenti parte del patrimonio indisponibile della Regione e nella Foresta di Tarvisio.

4. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico è autorizzata dalla Regione su conforme parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 157/1992. L'autorizzazione determina le modalità di cattura, di inanellamento e di rilascio degli esemplari, in conformità alle direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il titolare dell'autorizzazione deve aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è il seguente:

Art. 6 Comitato faunistico regionale

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
 - c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
 - d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
 - e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
 - f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;
 - g) due esperti designati congiuntamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCCEM;
 - h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

- Il testo dell'allegato II, parte A e parte B, della direttiva 2009/147/CE è il seguente:

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 14/2007 vedi nota all'articolo 15.

ALLEGATO II

PARTE A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis
Anser anser
Branta canadensis
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca
Alectoris rufa
Perdix perdix
Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Limnocyptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia
Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus
Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia

Laridae

Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachimans
Larus marinus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur

PASSERIFORMES

Alaudidae

Alauda arvensis

Muscicapidae

Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Corvidae

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK
<i>Calidris canutus</i>				+					+																		
<i>Philomachus pugnax</i>									+		+						+										
<i>Limosa limosa</i>				+					+																		
<i>Limosa lapponica</i>				+					+																		+
<i>Numenius phaeopus</i>				+					+																		+
<i>Numenius arquata</i>				+					+	+																	+
<i>Tringa erythropus</i>				+					+																		
<i>Tringa totanus</i>				+					+		+																+
<i>Tringa nebularia</i>				+					+																		
<i>Larus ridibundus</i>	+			+	+	+		+								+			+					+			+
<i>Larus canus</i>				+	+	+																			+		+
<i>Larus fuscus</i>				+	+																						
<i>Larus argentatus</i>	+			+	+	+						+													+		+
<i>Larus cachinnans</i>								+								+									+		
<i>Larus marinus</i>				+	+	+																			+		
<i>Columba oenas</i>							+	+	+			+									+						
<i>Streptopelia decaocto</i>				+	+				+			+				+			+					+			
<i>Streptopelia turtur</i>							+	+	+		+								+								
<i>Alauda arvensis</i>							+		+		+																
<i>Turdus merula</i>							+		+		+										+						+
<i>Turdus pilaris</i>						+	+	+	+		+								+						+		+
<i>Turdus philomelos</i>							+	+	+		+										+						
<i>Turdus iliacus</i>							+	+	+		+										+						
<i>Turdus viscivorus</i>							+	+	+		+										+						
<i>Sturnus vulgaris</i>							+	+	+		+										+						
<i>Garrulus glandarius</i>	+				+				+		+				+	+					+				+		+
<i>Pica pica</i>	+			+	+		+	+	+		+				+	+					+				+		+
<i>Corvus monedula</i>							+	+	+		+										+				+		+

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK	
<i>Corvus frugilegus</i>		+				+			+					+		+						+				+		+
<i>Corvus corone</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	+	+	+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, EL = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
 + = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 21 disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2007, come sostituita dall'articolo 16, comma 2, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, nelle ZPS è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici.

1 bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:

a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 metri cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a), per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.

- Il testo dell'articolo 1 del decreto n. 184/2007 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è il seguente:

Art. 1 finalità

Il presente decreto integra la disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, dettando i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'articolo 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale.

L'individuazione dei criteri minimi uniformi è altresì tesa ad assicurare il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché a stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Per ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, si può provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con i criteri indicati nel presente atto, in ogni caso previa valutazione di incidenza, adottando ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 17 della legge 157/1992 è il seguente:

Art. 17 allevamenti

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 145, comma 8, della legge regionale 17/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 disposizioni generali per le aziende venatorie

1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).

2. Le aziende venatorie devono:

a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;

b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;

c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:

a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicaia e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.

5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.

6. *Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.*

7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.

8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.

9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.

10. Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell'azienda venatoria.

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 6/2008, come modificato dall'articolo 145, comma 9, della legge regionale 17/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23 aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie

1. Le Province autorizzano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio.

2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.

3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituente aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.

4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:

a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;

b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;

b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione;

c) trasmettere alla Provincia una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale.

5. Le Province autorizzano l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.

7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.

7 bis. Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25.

8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti.

9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno.

10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.

11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale.

12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.

- Il testo dell'articolo 13 della legge 157/1992 è il seguente:

Art. 13 mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 21/1993 (<<Norme integrative e modificative in materia venatoria>>), come da ultimo modificato dall'articolo 43, commi 23 e 24, della legge regionale 30/1999, è il seguente:

Art. 14

1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o all'Amministrazione provinciale, che autorizzeranno il prelevamento.
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
- 3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 29 formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori

1. Le Province, anche in accordo fra loro e avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006, organizzano i corsi per dirigenti venatori, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e dell'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati e per i prelievi in deroga.
2. Dall'istituzione dell'Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l'Associazione medesima.
3. L'attestato di frequenza e di superamento dell'esame finale dei corsi di formazione per dirigenti venatori costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori istituito presso l'Associazione dei cacciatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria.
4. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, previo conseguimento dell'attestato di frequenza di apposito corso, consiste:
 - a) in una prova orale sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle armi e le munizioni da caccia, nonché sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
 - b) in prove pratiche di corretto maneggio delle armi, di tiro a bersaglio mobile e a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui campi di tiro a volo e sui poligoni di tiro a segno.
5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Provincia e, dalla data di istituzione dell'Associazione dei cacciatori, in accordo con la medesima.
6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.
7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati, previo conseguimento dell'attestato di frequenza del relativo corso, si svolge sulla base degli indirizzi dell'INFS in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica.
8. Le Province, con la collaborazione dell'Associazione dei cacciatori, promuovono l'organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 30 tesserino regionale di caccia

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità.
2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Provincia, conforme al modello-tipo approvato dalla Regione su cui sono indicate la tipologia di fruizione venatoria, le giornate di caccia e le specie e quantità di fauna prelevata giornalmente.
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
- 3 bis. *Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.*
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:
 - a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
 - b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
 - c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
 - d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Provincia competente per territorio.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37 sanzioni amministrative

1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della legge 157/1992, e successive modifiche, per le violazioni delle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative così determinate:
 - a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
 - b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
 - c) *da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati;*
 - d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
 - e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
 - f) *da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, mufone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati;*
 - g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, e successive modifiche, o di esercizio dell'attività venatoria da parte degli agenti incaricati della vigilanza venatoria nei territori in cui esercitano le loro funzioni;
 - h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della legge regionale 24/1996, come introdotto dall'articolo 45, comma 1, della presente legge;
 - i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
 - j) *da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;*
 - k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;
 - l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della legge 157/1992, e successive modifiche, e delle disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria o la tutela della fauna non espressamente sanzionata.
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative sono introitate dalle Province.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 6/2008, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38 sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia

1. *Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia, qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:*
 - a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e l), della legge 157/1992, e successive modifiche;
 - b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della legge 157/1992, e successive modifiche.

2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.

3. La Provincia sospende il tesserino regionale di caccia:

- a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche;
- b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della legge 157/1992, e successive modifiche;
- c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge.

4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:

- a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
- b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.

5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.

6. La Provincia disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 30 della legge 157/1992 è il seguente:

Art. 30 sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26/2002, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 10/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 esercizio dell'attività di tassidermia

1. L'esercizio professionale dell'attività di tassidermia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, al conseguente rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. *Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.*

2. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte dei dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, quali i musei di storia naturale e gli istituti universitari, che prestino la propria opera esclusivamente a favore dell'ente di appartenenza, dandone comunicazione alla Provincia competente, non è subordinato al conseguimento dell'abilitazione profes-

sionale di cui all'articolo 3 e al conseguente rilascio dell'apposita autorizzazione provinciale.

3. L'esercizio dell'attività di tassidermia da parte di quanti svolgono l'attività a titolo amatoriale nei confronti di soggetti di loro proprietà, che non possono in alcun modo cedere a terzi e che abbiano acquisito nel rispetto della normativa vigente nonché in applicazione dell'articolo 6, comma 1, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

- Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 56/1986, come aggiunto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 6/2008, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 bis abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita

1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.

2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.

4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e, infine, i cacciatori di età superiore ad anni sessanta all'entrata in vigore della legge regionale n. 6/2008.

4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purchè risultino iscritti all'apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.

- Il testo dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986, come aggiunto dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 6/2008, da ultimo modificato dall'articolo 150, comma 1, della legge regionale 17/2010, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 ter altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita

1. A decorrere dall'annata venatoria 2011-2012, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita di età inferiore ai due anni o con cani da seguita di età superiore ai due anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale 6/2008, superando una prova pratica di valutazione valida per l'impiego venatorio su ogni specie selvatica cacciabile.

1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive può avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma 1 quater è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica di valutazione, la Provincia provvede al rilascio del relativo attestato di idoneità che ha validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.

2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 30/1999, e successive modifiche.

3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.

4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 6/2008.

5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per <<cacciata>> o <<seguita>> si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 179

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 17 ottobre 2011;
- assegnato in data 31 ottobre 2011 alla V Commissione, per l'esame generale, e, per le parti di competenza, alle Commissioni I, II, III e IV;
- esaminate le parti di competenza dalla Commissione I nella seduta del 7 novembre 2011, dalle Commissioni II e IV, nelle rispettive sedute dell'8 novembre 2011, e dalla Commissione III nella seduta del 15 novembre 2011;
- esaminato dalla V Commissione nelle sedute del 9 e del 17 novembre 2011, e approvato in tale ultima seduta,

a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Marin e, di minoranza, dei consiglieri Baiutti, Corazza, Kocjančič e Piccin;

- rinviato in Commissione dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 22 marzo 2012 e riassegnato il 26 aprile 2012 alla V Commissione per l'esame generale e alle Commissioni II e IV per le parti di competenza;
- esaminate le parti di competenza dalle Commissioni II e IV, rispettivamente, nelle sedute dell'8 e del 9 maggio 2012;
- esaminato dalla V Commissione nelle sedute del 26 aprile e del 16 maggio 2012, e approvato in tale ultima seduta, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Marin e Piccin, e, di minoranza, dei consiglieri Baiutti e Corazza;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 24 luglio 2012, pomeridiana del 25 luglio 2012 e antimeridiana e pomeridiana del 26 luglio 2012; approvato dal Consiglio regionale, in tale ultima seduta, a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4131/P dd. 6 agosto 2012.

12_SO22_1_LRE_16

Legge regionale 9 agosto 2012, n. 16

Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

TITOLO I - INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER

Art. 1 oggetto e finalità

Art. 2 principi per il riordino delle funzioni e delle attività

Art. 3 Commissario straordinario

Art. 4 funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario

Art. 5 vigilanza sull'attività del Commissario straordinario

Art. 6 definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento

TITOLO II - INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI

CAPO I - CONSORZI DI BONIFICA

Art. 7 modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28

CAPO II - STAZIONI FORESTALI

Art. 8 ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia

TITOLO III - INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I - CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 9 trasferimento di funzioni delegate

CAPO II - ERSAGRICOLA

Art. 10 aumento di capitale una tantum

CAPO III - ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

Art. 11 Consiglio di amministrazione

CAPO IV - CONFIDI

Art. 12 interventi per favorire l'aggregazione

CAPO V - AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

Art. 13 ambiti territoriali

TITOLO IV - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I - AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 14 soppressione

Art. 15 procedura di liquidazione

Art. 16 disposizioni in materia di personale

Art. 17 modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010

Art. 18 abrogazioni

TITOLO V - INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

CAPO I - NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 19 oggetto e finalità

Art. 20 principi

Art. 21 tipologie di intervento

- Art. 22 destinatari degli interventi)
Art. 23 attività a tempo parziale
Art. 24 interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza
Art. 25accreditamento dell'offerta abitativa
Art. 26 tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Art. 27 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori
Art. 28 funzioni della Regione
Art. 29 poteri di indirizzo della Regione
Art. 30 programma triennale degli interventi
Art. 31 valutazione degli interventi
Art. 32 Organi
Art. 33 Direttore generale
Art. 34 Revisore unico dei conti
Art. 35 personale
Art. 36 patrimonio e contabilità
Art. 37 dotazione finanziaria
Art. 38 acquisizione di beni e servizi
Art. 39 Carta dei servizi
Art. 40 controllo e vigilanza
Art. 41 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori
Art. 42 Consiglio di indirizzo studentesco
Art. 43 procedure di soppressione e norme transitorie
Art. 44 abrogazioni
Art. 45 decorrenza dell'efficacia
Art. 46 norme finanziarie
TITOLO VI - INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002, N. 32
Art. 47 Organi dell'Azienda speciale Villa Manin
Art. 48 personale
Art. 49 patrimonio
Art. 50 programmi annuali e triennali di attività
CAPO II - ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Art. 51 modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10
TITOLO VII - INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI
CAPO I - GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA
Art. 52 scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa
Art. 53 procedura di liquidazione
Art. 54 disposizioni in materia di personale
Art. 55 norma finanziaria
Art. 56 abrogazioni
TITOLO VIII - INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2009, N. 17
Art. 57 modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009
Art. 58 inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009
Art. 59 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009
Art. 60 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009
Art. 61 modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2009
Art. 62 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 17/2009
Art. 63 modifiche all'articolo 19 della legge regionale 17/2009
Art. 64 modifica all'articolo 20 della legge regionale 17/2009
Art. 65 modifica dell'allegato A della legge regionale 17/2009
TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I - BENI DEMANIALI
Art. 66 trasferimento al demanio comunale del mercato ittico di Marano Lagunare
Art. 67 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2012
CAPO II - INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE
Art. 68 conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/1990
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 69 entrata in vigore

TITOLO I -INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

CAPO I - DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE ATER

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente capo mira a favorire nella Regione Friuli Venezia Giulia il soddisfacimento del diritto alla abitazione, a promuovere politiche di edilizia residenziale pubblica e a uniformare gli strumenti di attuazione delle politiche abitative regionali, a migliorare le modalità di gestione del patrimonio pubblico, con lo scopo di contenere i costi generali del funzionamento dell'Amministrazione regionale e di procedere alla semplificazione delle procedure mediante un progressivo processo di riordino delle funzioni e di razionalizzazione delle attività delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), istituite con la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Il processo di riordino e di razionalizzazione è attuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, nonché degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, e definisce la nuova organizzazione delle ATER.

Art. 2 principi per il riordino delle funzioni e delle attività

1. La Giunta regionale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi del processo di riordino e di razionalizzazione nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e delle politiche sociali perseguite dalla Regione;
 - b) razionalizzazione della struttura organizzativa delle ATER mediante accorpamento di funzioni omogenee e attività specialistiche;
 - c) contenimento della spesa mediante riduzione dei centri decisionali e omogeneizzazione degli atti, dei procedimenti e delle attività istituzionali;
 - d) obbligo dell'individuazione di criteri e di parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle ATER basata sul rapporto fra personale impiegato, fabbisogno abitativo, risorse e patrimonio gestito.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale provvede alla definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento delle ATER sulla base delle risultanze del processo di riordino e di razionalizzazione di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 2, gli Amministratori e i Direttori delle ATER, nel rispetto del principio di leale cooperazione, coadiuvano la Direzione centrale competente in materia di edilizia residenziale nella formulazione di una proposta organizzativa e di funzionamento rispettosa dei principi stabiliti dalla presente legge e degli indirizzi della Giunta regionale.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3 la Giunta regionale può nominare un Commissario straordinario; in tal caso si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli da 3 a 5.

Art. 3 Commissario straordinario

1. Con decreto del Presidente della Regione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia, è nominato un Commissario straordinario unico per le cinque ATER, incaricato di attuare il processo di riordino e di razionalizzazione, garantendo comunque il perseguimento senza interruzioni delle finalità di pubblico interesse attualmente in capo alle ATER.
2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario sono sciolti i Consigli di amministrazione delle ATER e dalla medesima data decadono i relativi Presidenti.
3. Al Commissario straordinario sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai relativi Presidenti delle ATER.
4. L'incarico di Commissario straordinario è incompatibile con qualsiasi carica di amministratore regionale e locale, è affidato a soggetti in possesso di qualifica dirigenziale ed equiparata appartenenti ad Amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o della Regione.
5. L'incarico di Commissario straordinario ha termine il 31 dicembre 2012 o anticipatamente con la nomina dei nuovi organi delle ATER da parte della Giunta regionale.

Art. 4 funzioni, compiti e compenso del Commissario straordinario

1. Il Commissario straordinario predispone, nei termini stabiliti dalla Giunta regionale, quanto necessario per il nuovo assetto organizzativo e gestionale delle ATER, nel rispetto dei principi e degli indirizzi di cui all'articolo 2.
2. Il Commissario straordinario provvede all'approvazione del bilancio e del piano finanziario, stabilisce le linee di indirizzo generale e prefigura gli obiettivi pluriennali delle ATER, definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare sino alla nomina dei nuovi organi ATER.
3. Il Commissario straordinario cura in particolare la predisposizione di:

- a) uno stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
 - b) un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
 - c) un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Il Commissario straordinario può delegare compiti e funzioni a uno o più Vicecommissari dallo stesso nominati tra i dirigenti in servizio presso le ATER.
5. Il compenso mensile attribuito al Commissario straordinario e ai Vicecommissari è stabilito dalla Giunta regionale e fa carico ai bilanci delle ATER in relazione alle funzioni e attività esercitate.

Art. 5 vigilanza sull'attività del Commissario straordinario

1. Il Commissario straordinario è posto sotto la vigilanza dell'Assessore regionale competente in materia edilizia al quale relaziona periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento delle attività di commissariamento.

Art. 6 definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento

1. La Giunta regionale, nella definizione del nuovo modello organizzativo e di funzionamento di cui all'articolo 2, prevede, in un'ottica di salvaguardia del patrimonio immobiliare ATER dei rispettivi territori, il mantenimento dei proventi ricavabili da alienazioni immobiliari all'interno del patrimonio immobiliare dell'area stessa, con la salvaguardia dei vincoli d'uso, di destinazione esclusiva, per interventi di edilizia popolare, in forma di acquisto, manutenzione e conservazione degli stessi.
2. La Giunta regionale prevede altresì la definizione dei piani di vendita sulla base dei territori delle attuali Aziende.

TITOLO II - INTERVENTI IN MATERIA DI RISORSE RURALI E FORESTALI CAPO I - CONSORZI DI BONIFICA

Art. 7 modifiche alla legge regionale 28/2002

1. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico) sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis rideterminazione dei comprensori di bonifica
1. Al fine di intervenire nei territori carsici della provincia di Gorizia e di Trieste che sono la naturale continuazione del sistema idrogeologico già in parte di competenza del Consorzio di bonifica Pianura Isonzina, l'area della provincia di Trieste (Comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste, San Dorligo della Valle e Muggia) e l'intero territorio dei Comuni di San Floriano del Collio, Gorizia, Savogna d'Isonzo, Sagrado, Fogliano Redipuglia, Doberdò del Lago e Ronchi dei Legionari sono inseriti nel comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura Isonzina.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.>>;
 - b) il comma 6 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<6. Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.>>;
 - c) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
<<Art. 20 bis gestione dei servizi comuni
1. In un'ottica di futura razionalizzazione dei comprensori di bonifica, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e il conseguimento di economie di spesa, l'Associazione attua, in via prioritaria, il processo di consolidamento e di unificazione delle seguenti attività:
 - a) gestione delle problematiche retributive e contributive del personale dipendente;
 - b) esazione dei tributi consortili;
 - c) gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - d) gestione delle pratiche in materia urbanistica;
 - e) gestione del catasto consortile;
 - f) gestione delle procedure espropriative;
 - g) procedure in capo all'Ufficiale rogante;
 - h) gestione del Sistema informativo territoriale (S.I.T);
 - i) acquisizione e gestione delle coperture assicurative;
 - j) espletamento e gestione delle gare d'appalto per l'affidamento dei lavori pubblici;
 - k) acquisti di beni, forniture e servizi;
 - l) progettazione di grandi opere;
 - m) certificazioni in materia di qualità, ambiente e sicurezza;

- n) gestione dei rifiuti;
- o) semplificazione del sistema elettorale dei Consorzi associati.>>;
- d) dopo l'articolo 28 ante è inserito il seguente:

<<Art. 28 ante bis rideterminazione delle scadenze elettorali

1. In via straordinaria, al fine di sincronizzare le scadenze degli organi dei Consorzi di bonifica, le Assemblee dei consorziati di tutti i Consorzi sono indette dall'Associazione contemporaneamente nel 2014, in concomitanza con una delle consultazioni elettorali successive all'1 gennaio 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2014. Fino a tale data restano in carica gli organi attualmente in essere.>>.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i tempi per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 bis della legge regionale 28/2002 come introdotto dal comma 1, lettera c).

CAPO II - STAZIONI FORESTALI

Art. 8 ricostituzione delle stazioni forestali di Claut e di Resia

1. L'Amministrazione regionale al fine di garantire la necessaria efficacia e funzionalità delle attività assicurate sul territorio dalle stazioni forestali operanti nell'ambito della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, con particolare riferimento agli ambiti già di competenza delle stazioni forestali di Claut e di Resia soppresse a decorrere dall'1 novembre 2011, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai necessari adempimenti organizzativi finalizzati alla ricostituzione delle predette stazioni.

TITOLO III - INTERVENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CAPO I - CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 9 trasferimento di funzioni delegate

1. Per garantire un efficiente, efficace, unitario e omogeneo esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di incentivi alle imprese ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), a far data dall'1 gennaio 2013 le funzioni medesime sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG).

2. Per le finalità di cui al comma 1, al capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo 42, le parole <<alle Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Unione Regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia>>;

b) al comma 1 dell'articolo 42, le parole <<A decorrere dall'1 gennaio 2006 sono delegate alle Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG)>>;

c) al comma 2 dell'articolo 42, le parole <<ciascuna Camera di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unioncamere FVG>>;

d) al comma 3 dell'articolo 42, le parole <<Le Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Unioncamere FVG>>;

e) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

<<Art. 43 funzioni della Regione

1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita:

a) le funzioni di programmazione, indirizzo, regolamentazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e vigilanza;

b) le funzioni attinenti ai rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con le altre Regioni;

c) le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.

2. La Giunta regionale emana direttive per l'applicazione del presente capo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di Unioncamere FVG e la parità e omogeneità di trattamento tra le imprese beneficiarie.

3. Le direttive di cui al comma 2 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. L'Amministrazione regionale provvede altresì alla ricognizione, alla revisione e alla semplificazione dei procedimenti contributivi degli incentivi relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, anche al fine di introdurre, ove compatibile con la natura e le finalità dei singoli strumenti, procedure e criteri valutativi.>>;

f) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

<<Art. 44 Fondo per gli incentivi alle imprese

1. Per il finanziamento degli incentivi di cui all'articolo 42 è istituito il fondo per gli incentivi alle imprese.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 vengono annualmente assegnate a Unioncamere FVG.
3. In tale fondo possono confluire anche i finanziamenti del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese).>>
- g) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:
<<Art. 45 finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate
 1. A titolo di rimborso delle spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare del contributo concesso.>>
 3. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012 relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG sono definiti a cura delle Camere di commercio.
 4. Rimane attribuita alle Camere di commercio la delega sulla gestione dei soli interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali previsti dal Programma operativo regionale Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR per il periodo 2007-2013 ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 31, della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).
 5. Fino al 31 dicembre 2012 resta in vigore il capo V della legge regionale 4/2005 nel testo vigente prima delle modifiche apportate dal comma 2 agli articoli 43, 44 e 45 della legge regionale 4/2005.
 6. Le somme revenienti alle Camere di commercio in relazione a rientri e recuperi di incentivi dalle stesse erogati conseguenti a revoche e rideterminazioni sono fatte rientrare nel bilancio dell'Amministrazione regionale.
 7. All'articolo 2, comma 61, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), come modificato dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/2011, le parole <<in sede di riparto annuale tra le Camere di commercio>> sono sostituite dalle seguenti: <<in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia>> e le parole <<con il riparto annuale>> sono sostituite dalle seguenti: <<con l'assegnazione annuale>>.

CAPO II - ERSAGRICOLA

Art. 10 aumento di capitale una tantum

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata attraverso fondi del proprio bilancio e anche utilizzando i proventi dei canoni derivanti dall'affitto dei terreni di proprietà regionale ad essa attribuiti in gestione a effettuare un aumento di capitale una tantum della società Ersagricola - Società agricola per azioni, partecipata dalla stessa Agenzia in misura totalitaria, fino alla ricostituzione del capitale minimo previsto dal codice civile per la forma societaria in essere, a fronte di un piano di ristrutturazione aziendale finalizzato all'equilibrio economico-finanziario della società. A tal fine, l'ERSA opera ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali).

CAPO III - ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE

Art. 11 Consiglio di amministrazione

1. L'articolo 4 della legge regionale 1 ottobre 2002 n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 Consiglio di amministrazione
 1. Il Consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di controllo delle attività dell'Ente ed è composto, oltre che dal Presidente, da sei componenti di comprovata esperienza nel campo professionale e imprenditoriale nominati con decreto del Presidente della Regione.
 2. La designazione dei componenti avviene come segue:
 - a) tre componenti, tra cui il Presidente, designati dalla Giunta regionale;
 - b) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni degli industriali;
 - c) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni degli artigiani;
 - d) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni dei commercianti;
 - e) un componente designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
 3. In caso di mancata designazione unitaria dei componenti di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Presidente della Regione nomina i componenti mancanti scelti tra persone di comprovata esperienza nella rispettiva categoria.
 4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, è preposto alla gestione dell'Ente ed esercita le funzioni a esso attribuite dallo Statuto.

5. Le richieste di designazione di cui al comma 2 sono fatte dall'EZIT; le designazioni sono comunicate dall'EZIT alla Direzione centrale competente in materia di industria per la predisposizione degli atti di nomina.>>.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV - CONFIDI

Art. 12 interventi per favorire l'aggregazione

1. Al fine di favorire i processi di aggregazione territoriale e settoriale nonché di crescita dei Confidi con sede operativa in regione, l'Amministrazione regionale, anche nell'ottica di garantire l'allineamento agli obiettivi di Basilea 3, è autorizzata a sostenere integralmente gli oneri sopportati dai Confidi stessi a titolo di aiuto de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).

2. Con regolamento vengono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e al capitolo 6905 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Conferimenti ai Confidi per gli oneri relativi ai processi di aggregazione territoriale e settoriale>>.

4. All'onere di 200.000 euro per l'anno 2012, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 3, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

5. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 8020 del medesimo stato di previsione della spesa.

CAPO V - AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

Art. 13 ambiti territoriali

1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), la parola <<otto>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>.

TITOLO IV - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

CAPO I - AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO

Art. 14 soppressione

1. L'Agenzia regionale del lavoro, istituita con il capo II del titolo I della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di seguito denominata Agenzia, è soppressa a decorrere dall'1 gennaio 2013.

2. Dall'1 gennaio 2013 il Direttore dell'Agenzia cessa dall'incarico.

Art. 15 procedura di liquidazione

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato, con decorrenza dall'1 gennaio 2013, il commissario liquidatore dell'Agenzia con il compito di adottare entro il 31 dicembre 2013 gli atti necessari alla gestione contabile residua dell'Agenzia e di liquidare i rapporti giuridici attivi e passivi secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale e di predisporre il bilancio di liquidazione, svolgendo dette attività in collaborazione con il Servizio di cui al comma 4.

2. Il bilancio di liquidazione e gli atti connessi, predisposti dal commissario liquidatore, sono approvati dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di lavoro e della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio e sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il commissario liquidatore di cui al comma 1 è scelto tra i dipendenti regionali con qualifica di dirigente e per l'incarico allo stesso non spetta alcuna indennità di carica o compenso.

4. A decorrere dall'1 gennaio 2013 le competenze e le funzioni già in capo all'Agenzia sono esercitate dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro con un Servizio di nuova istituzione.

5. La Direzione centrale competente in materia di lavoro succede nei rapporti giuridici attivi e passivi non

ancora cessati al termine dell'incarico del commissario liquidatore.

6. Il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a esercitare le funzioni di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale 18/2005 fino alla pubblicazione, ai sensi del comma 2, del bilancio di liquidazione dell'Agenzia e, a decorrere dall'1 gennaio 2013, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) certifica il bilancio di esercizio 2012 dell'ente;

b) certifica i dati contabili previsionali e di chiusura della liquidazione di cui al comma 1;

c) cura gli adempimenti connessi alle funzioni di cui alle lettere a) e b).

7. Le risorse finanziarie residue derivanti dalla gestione liquidatoria correlata alla soppressione dell'Agenzia di cui all'articolo 10, comma 1, sono accertate e rimosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1263 di nuova istituzione "per memoria", a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Rientri delle disponibilità residue della soppressa Agenzia regionale del lavoro".

Art. 16 disposizioni in materia di personale

1. Il personale regionale in servizio presso l'Agenzia alla data del 31 dicembre 2012 viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

2. Il personale dell'Agenzia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione - area ricercatori e tecnologi, è trasferito, con decorrenza 1 gennaio 2013, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle corrispondenti categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di lavoro.

3. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 2, non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 24/2009.

4. Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni esercitate dall'Agenzia, il Servizio di cui all'articolo 15, comma 4, della Direzione centrale competente in materia di lavoro può utilizzare, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, le liste di accreditamento istituite ai sensi dell'articolo 19, commi 5 e 6, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2006, n. 1704, approvate dall'Agenzia e in vigore al 31 dicembre 2012.

5. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 622.366,16 euro suddivisa in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, suddivisa negli importi e per le annualità a fianco di ciascuno indicati:

UBI	capitolo	2013	2014
11.3.1.1185	3550	167.714,62	167.714,62
11.3.1.1185	3561	7.722,00	7.722,00
11.3.1.1185	3562	300,00	300,00
11.3.1.1185	3551	46.175,59	46.175,59
11.3.1.1185	3552	4.991,04	4.991,04
11.3.1.1185	3553	961,09	961,09
11.3.1.1185	9670	58.865,84	58.865,84
11.3.1.1184	9650	18.862,54	18.862,54
11.3.1.5033	9645	5.590,36	5.590,36
totale		311.183,08	311.183,08

6. All'onere complessivo di 622.366,16 euro, suddiviso in ragione di 311.183,08 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

7. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 2, è iscritto lo stanziamento complessivo di 165.842,62 euro, suddiviso in ragione di 82.921,31 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

UBI/E	capitolo	2013	2014
6.1.204	1780	58.784,54	58.784,54
6.1.204	178	24.136,77	24.136,77

UBI/S	capitolo	2013	2014
12.2.4.3480	9880	58.784,54	58.784,54
12.2.4.3480	9881	24.136,77	24.136,77.

Art. 17 modifiche alle leggi regionali 7/2005, 11/2009 e 16/2010

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti modifiche alla normativa regionale:
a) l'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro) è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 attività di monitoraggio e di studio

1. La Direzione centrale competente in materia di lavoro svolge, anche in base alle indicazioni fornite dalla Commissione regionale del lavoro integrata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, attività dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro e a proporre idonee misure di prevenzione.

2. La Direzione centrale competente in materia di lavoro, altresì:

a) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psicofisiche sul luogo di lavoro tenendo conto della letteratura scientifica, della giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;

b) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai Punti di ascolto e dai Punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale;

c) effettua studi su possibili correlazioni tra i dati emergenti dall'analisi di cui alla lettera b) e gli infortuni sul lavoro.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavoro può avvalersi di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonché del personale esperto di cui si avvalgono, anche in regime di convenzione, i Punti di ascolto previsti dalla normativa regionale.>>;

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituita dalla seguente:

<<b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;>>;

c) al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre) il numero <<85>> è sostituito dal seguente: <<86>>.

2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e dall'articolo 5 della legge regionale 7/2005, come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 577.633,84 euro suddivisa in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 721 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, con la denominazione "Spese per l'attuazione delle funzioni già svolte dalla soppressa Agenzia del lavoro".

3. All'onere complessivo di 577.633,84 euro, suddiviso in ragione di 288.816,92 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 8490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014.

Art. 18 abrogazioni

1. A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono introdotte le seguenti abrogazioni e soppressioni:

a) alla legge regionale 18/2005:

1) al comma 1 dell'articolo 3 è soppressa la lettera c);

2) al comma 8 dell'articolo 5 sono sopresse le parole <<e il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro>>;

3) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14 e 15;

4) l'articolo 12, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 6, della presente legge, è abrogato;

5) al comma 1 dell'articolo 33 sono sopresse le parole <<dall'Agenzia e>>;

6) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 45 sono sopresse le parole <<, attraverso l'Agenzia e>>;

7) al comma 3 dell'articolo 46 sono sopresse le parole <<, attraverso l'Agenzia e>>;

8) al comma 2 dell'articolo 47 le parole <<L'Agenzia>> sono sostituite dalle parole <<La Regione>>;

9) al comma 4 dell'articolo 47 sono sopresse le parole <<anche avvalendosi dell'Agenzia>>;

10) al comma 1 dell'articolo 75 sono sopresse le parole <<, l'Agenzia>>;

11) al comma 4 dell'articolo 75 sono sopresse le parole <<, l'Agenzia>>;

12) al comma 5 dell'articolo 75 sono sopresse le parole <<e all'Agenzia>>;

13) al comma 6 dell'articolo 75 sono sopresse le parole <<, l'Agenzia>>;

b) i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio

2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) sono abrogati;

c) i commi 57, 58, 59, 60 limitatamente alla lettera b), 61 e 62 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) sono abrogati;

d) al comma 14 dell'articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) le parole <<all'Agenzia regionale del lavoro, di cui al capo II, titolo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché>> sono soppresse;

e) il comma 31 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) è abrogato.

TITOLO V - INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA CAPO I - NORME IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 19 oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi fissati dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1990, n. 70 (Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie), nonché in osservanza del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), e secondo i principi e criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6), relativo all'individuazione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio universitario nonché dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni, con il presente capo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio universitario avente le seguenti finalità:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
- b) promuovere e valorizzare il merito degli studenti;
- c) concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, potenziando e diversificando la gamma degli interventi offerti per il diritto allo studio universitario anche rivolti alla generalità degli studenti;
- d) contribuire a ridurre l'abbandono degli studi universitari promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell'attività universitaria;
- e) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
- f) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca.

Art. 20 principi

1. L'intervento regionale si uniforma ai seguenti principi:

- a) accesso ai benefici di natura economica e ai servizi per l'accoglienza rivolto a tutti gli studenti, con libertà di scelta nella fruizione degli interventi come definiti dal presente capo, nonché in condizioni di parità di trattamento indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio, e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;
- b) partecipazione dei fruitori al costo degli interventi e gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi attribuibili, in seguito a concorso, agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi;
- c) miglioramento continuo della qualità degli interventi offerti anche attraverso attività di monitoraggio e di verifica costante degli stessi;
- d) potenziamento dei servizi a beneficio degli studenti diversamente abili;
- e) integrazione con il mondo del lavoro volta anche a favorire la realizzazione di esperienze lavorative in collaborazione con il sistema universitario, nonché a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
- f) promozione dell'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca;
- g) promuovere la mobilità territoriale degli studenti da e verso le sedi universitarie regionali;

h) favorire strategie di intervento integrative o innovative da attuare, anche in via sperimentale, al fine di ampliare e migliorare gli interventi in favore degli studenti, attraverso intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

i) promuovere la realizzazione di attività di supporto al sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale).

Art. 21 tipologie di intervento

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 19 mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento:

a) benefici di natura economica, articolati in:

- 1) borse di studio;
- 2) prestiti;
- 3) contributi;

b) servizi per l'accoglienza, articolati in:

- 1) servizi abitativi;
- 2) servizi di ristorazione;
- 3) servizi per la mobilità internazionale e l'accoglienza;
- 4) servizi di orientamento;
- 5) servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi;
- 6) servizi di trasporto;
- 7) servizi a favore dei soggetti diversamente abili;
- 8) servizi di assistenza sanitaria;

c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l'attuazione del diritto allo studio universitario.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), la Regione realizza inoltre interventi di edilizia secondo le modalità di cui all'articolo 24.

3. Le finalità specifiche, i contenuti e le caratteristiche degli interventi di cui al comma 1 sono definiti con successivo regolamento da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 22 destinatari degli interventi

1. Ferma restando la disciplina nazionale di individuazione dei destinatari dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP, hanno diritto di usufruire degli interventi di cui all'articolo 21 gli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore attivati dalle Università, dagli Istituti superiori di grado universitario, dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.

2. Possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 21 non finanziati da risorse statali:

- a) i neolaureati presso gli Istituti di cui al comma 1 inseriti in progetti di ricerca, di mobilità internazionale, di inserimento lavorativo, fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea;
- b) gli studenti e i neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca che si svolgono nel territorio regionale;
- c) i ricercatori e i professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale;
- d) gli studenti frequentanti gli Istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.

3. Gli interventi di cui all'articolo 21 sono erogati prioritariamente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.

4. L'estensione degli interventi di cui all'articolo 21 ai soggetti di cui al comma 2 è disposta dal soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 nel rispetto delle disposizioni del presente capo e del regolamento di cui all'articolo 21, comma 3, degli indirizzi fissati nel programma triennale di cui all'articolo 30 e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

5. Gli studenti stranieri, gli apolidi e i rifugiati politici rientranti nelle categorie di soggetti di cui ai commi 1 e 2 usufruiscono degli strumenti e dei servizi di cui al presente capo secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 attività a tempo parziale

1. Al fine di favorire forme di integrazione con il mondo del lavoro, il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 disciplina, con apposito regolamento, le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal soggetto stesso, con esclusione di quelle comportanti assunzione di responsabilità amministrativa.

2. Le collaborazioni sono assegnate sulla base di graduatorie formulate secondo criteri di merito e di condizione economica agli studenti delle Università, degli Istituti superiori di grado universitario e delle

Istituzioni di alta formazione artistica e musicale regionali, nonché ai neolaureati presso le stesse fino al diciottesimo mese dal conseguimento della laurea.

Art. 24 interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza

1. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
 - a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
 - b) acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature e apparecchiature da destinare agli edifici. Sono considerati arredi e attrezzature i beni mobili oggetto di iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi).
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria al soggetto gestore di cui all'articolo 27 i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, inseriti nel programma triennale di cui all'articolo 30.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.

Art. 25 accreditamento dell'offerta abitativa

1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi e agli interventi di edilizia previsti dall'articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), e comma 2, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2. Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
 - a) gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
 - b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.

Art. 26 tassa regionale per il diritto allo studio universitario

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolata in tre fasce.
2. La misura delle fasce è stabilita con la legge finanziaria regionale con decorrenza dall'anno accademico avente inizio nell'anno di riferimento della legge stessa.
3. Le funzioni di accertamento e di riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Università, agli Istituti superiori di grado universitario e alle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale con sede legale in Friuli Venezia Giulia.
4. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 3 sono disciplinate:
 - a) le modalità di corresponsione della tassa;
 - b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;
 - c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 3 dei controlli relativi al pagamento della tassa;
 - d) le modalità e i termini per il versamento al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 delle somme riscosse.
5. La convenzione viene stipulata sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 3 direttamente al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27, con vincolo di utilizzo per la copertura dei livelli essenziali delle prestazioni agli studenti capaci e meritevoli, carenti o privi di mezzi, di cui alla vigente normativa nazionale.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate nell'anno precedente al soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27. Quest'ultimo allega al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

Art. 27 Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 19 è istituita l'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
2. L'ARDISS ha sede legale in Trieste e dispone di sedi operative in Trieste e in Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
3. Spetta all'ARDISS:
 - a) predisporre lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 21 secondo le modalità di cui all'articolo 30;
 - b) attuare gli interventi medesimi;
 - c) gestire e amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b).
4. L'ARDISS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dal presente capo, secondo il principio della sussidiarietà.
5. L'ARDISS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio universitario, nonché a supporto del sistema universitario per la compiuta attuazione della legge regionale 2/2011. Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con Università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6. L'ARDISS si riferisce al Sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).

Art. 28 funzioni della Regione

1. La Regione esercita, nei confronti dell'ARDISS, le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
 - b) nomina gli organi;
 - c) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;
 - d) approva i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDISS;
 - e) esercita le attività di vigilanza e di controllo;
 - f) stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
 - g) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

Art. 29 poteri di indirizzo della Regione

1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 41, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDISS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui al presente capo.
2. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
3. Le linee guida stabiliscono, tra l'altro:
 - a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
 - b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDISS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito, nonché dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
 - c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
 - d) le eventuali quote di interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
 - e) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti;
 - f) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale;
 - g) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDISS della carta dei servizi di cui all'articolo 39;
 - h) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c).

Art. 30 programma triennale degli interventi

1. Il Direttore generale dell'ARDISS predisponde, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 29 e d'intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco di cui all'articolo 42, il programma triennale degli interventi, di seguito programma, che definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo.
2. Il programma è approvato dalla Giunta regionale e viene aggiornato annualmente.
3. Il programma stabilisce, tra l'altro:

- a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
- b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
- c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- d) i criteri per la determinazione degli eventuali requisiti di merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
- e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDISS.

Art. 31 valutazione degli interventi

1. I risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 21 sono oggetto di valutazione triennale da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, a chiusura del triennio l'ARDISS presenta alla Direzione centrale competente in materia di Università una relazione sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento conformemente alle linee guida di cui all'articolo 29 e al programma di cui all'articolo 30.
3. La Direzione centrale competente in materia di Università, sulla base della relazione di cui al comma 2, predisponde un documento contenente la valutazione dei risultati conseguiti che viene inviato al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il quale cura la trasmissione degli esiti delle attività di valutazione alla Commissione consiliare competente e la pubblicazione del documento sul sito web del Consiglio regionale.
4. Della valutazione dei risultati conseguiti la Giunta regionale tiene conto per l'approvazione delle linee guida del successivo triennio.

Art. 32 Organi

1. Sono organi dell'ARDISS:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Revisore unico dei conti;
 - c) il Consiglio di indirizzo studentesco.

Art. 33 Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di Università.
2. Il Direttore generale è scelto tra soggetti aventi i requisiti richiesti dall'Amministrazione regionale per l'incarico di Direttore centrale. All'atto della nomina del Direttore generale, la Giunta regionale individua altresì tra i dirigenti in forza all'Amministrazione regionale il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei Direttori centrali.
4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di legge, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell'incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
6. Il soggetto cui sia conferito l'incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
7. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
8. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) predisponde lo schema del programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30;
 - b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
 - c) redige e approva il bilancio sociale dell'ente;
 - d) adotta la carta dei servizi di cui all'articolo 39;
 - e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'Agenzia;

- f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
- g) ha la rappresentanza in giudizio dell'Agenzia con facoltà di conciliare e transigere;
- h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Agenzia, provvedendo in tale ambito all'acquisto e alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
- i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
- j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
- k) esamina le proposte formulate dal Consiglio di indirizzo studentesco ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c);
- l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.

Art. 34 Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
 - a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili;
 - b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale.
2. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra esperti o dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Con le medesime modalità è nominato un Revisore supplente.
3. Il Revisore unico dei conti è designato dall'Assessore competente in materia di Università; il Revisore supplente è designato dall'Assessore competente in materia di bilancio.
4. Il Revisore unico dei conti resta in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Revisore unico dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo.
6. Il Revisore unico dei conti ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia di Università.
7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente ai sensi della normativa regionale vigente.
8. Non possono essere nominati Revisore unico dei conti o Revisore supplente:
 - a) il personale in servizio presso l'ARDISS;
 - b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all'Agenzia;
 - c) i consulenti e collaboratori dell'ARDISS;
 - d) i Consiglieri e gli Assessori regionali.
9. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina previste dalla normativa vigente.
10. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute sono considerate cause di incompatibilità.
11. Il Revisore la cui carica sia divenuta incompatibile, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinuncia alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell'ARDISS; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

Art. 35 personale

1. Il personale dell'ARDISS appartiene al ruolo unico regionale.
2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'ARDISS può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.

Art. 36 patrimonio e contabilità

1. Il patrimonio dell'ARDISS è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'ARDISS, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

Art. 37 dotazione finanziaria

1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDISS si avvale di:
 - a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
 - b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
 - c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei

- servizi;
- d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
 - e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
 - f) fondi provenienti dall'Unione Europea;
 - g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
 - h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.

Art. 38 acquisizione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e per l'attività dell'ARDISS può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti stipulati dall'Amministrazione regionale.

Art. 39 Carta dei servizi

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 29, comma 3, lettera g) e d'intesa con il Consiglio di indirizzo studentesco di cui all'articolo 42, l'ARDISS adotta la Carta dei servizi, con la quale sono definiti gli standard qualitativi e le modalità di erogazione dei servizi stessi.

Art. 40 controllo e vigilanza

1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti adottati dall'ARDISS:
 - a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto generale;
 - b) i regolamenti per l'esercizio delle funzioni;
 - c) gli atti di acquisto e di alienazione di beni mobili e immobili;
 - d) atti di particolare rilievo per i quali il Direttore generale lo richieda espressamente.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di Università che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e dell'eventuale parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso per il tempo necessario all'acquisizione del parere di cui al comma 5 e per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori. In tali casi il termine ricomincia a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Gli atti di cui al comma 1, lettera a), sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il parere di competenza.
6. Il Direttore generale dell'ARDISS adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
7. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARDISS.

Art. 41 Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, di seguito Conferenza.
2. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
 - a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 29;
 - b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;
 - c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDISS e quelli di competenza del sistema universitario regionale;
 - d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma di cui agli articoli 29 e 30.
3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università, ed è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di Università, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
 - c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
 - d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
 - e) tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e tre rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di appartenenza; almeno due dei rappresentanti suddetti devono frequentare corsi presso le sedi decentrate;
 - f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, eletti dagli studenti stessi secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni di

appartenenza;

g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, eletto dai dottorandi stessi secondo le modalità previste dall'ordinamento della Scuola medesima;

h) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;

i) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;

j) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento dei collegi universitari in regione Friuli Venezia Giulia.

4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i rappresentanti di soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

5. Il Direttore generale dell'ARDISS e il Direttore centrale competente in materia di Università o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con voto consultivo.

6. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.

7. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura e viene ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

8. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione vengono sostituiti per la restante durata dell'incarico dai primi non eletti.

9. La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

10. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di Università, la quale assicura l'attività di supporto.

12. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.

Art. 42 Consiglio di indirizzo studentesco

1. Con decreto del Direttore generale dell'ARDISS è costituito il Consiglio di indirizzo studentesco di cui fanno parte i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g).

2. Spetta al Consiglio di indirizzo studentesco:

a) esprimere l'intesa sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30 e sulla Carta dei servizi di cui all'articolo 39;

b) esprimere parere sui bilanci di previsione e sul rendiconto generale di cui all'articolo 33, comma 8, lettera b);

c) formulare proposte al Direttore generale volte a migliorare l'efficacia e a innovare le modalità di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21;

d) verificare la qualità dei servizi attraverso il controllo degli standard definiti dalle linee guida di cui all'articolo 29 e dalla Carta dei servizi di cui all'articolo 39.

3. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al comma 2, lettera a), lo schema del programma triennale degli interventi e la Carta dei servizi sono sottoposti al preventivo parere della Conferenza.

4. Il Consiglio di indirizzo studentesco ha sede presso l'ARDISS, la quale assicura l'attività di supporto.

5. La durata del Consiglio di indirizzo studentesco è fissata in due anni. Ai fini del rinnovo dei suoi componenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applica il disposto di cui all'articolo 41, comma 8.

6. La partecipazione al Consiglio di indirizzo studentesco è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.

7. Il Consiglio di indirizzo studentesco si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Art. 43 procedure di soppressione e norme transitorie

1. Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.

3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai

Presidenti.

4. I Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:

- a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
- b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
- c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
- d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.

5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.

6. I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all'articolo 18 della legge regionale 12/2005 fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

- a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
- b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
- c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).

7. I componenti dei Collegi di cui al comma 6 continuano a percepire le indennità di cui all'articolo 20 della legge regionale 12/2005 come determinate dalla Giunta regionale.

8. A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.

9. Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.

10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.

11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.

12. Fino all'approvazione del Programma triennale degli interventi di cui all'articolo 30 continua ad applicarsi il vigente Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui all'articolo 7 della legge regionale 12/2005.

13. I procedimenti contributivi avviati alla data di cui al comma 5, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, continuano a essere disciplinati dalle disposizioni medesime.

14. Nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g), la rappresentanza degli studenti e dei dottorandi stessi all'interno della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori è assicurata dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della costituzione della Conferenza risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina.

15. Nelle more dell'espletamento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di cui all'articolo 41, comma 3, lettere e), f) e g), il Consiglio di indirizzo studentesco è validamente costituito dagli studenti nominati componenti dei Consigli di amministrazione degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della costituzione del Consiglio di indirizzo stesso risultino ancora in possesso dei requisiti per la nomina.

Art. 44 abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) i commi 8, 8 bis, 8 ter e 9 dell'articolo 6 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- b) i commi 13 e 14 dell'articolo 6 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);
- c) la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario);
- d) i commi 23, 24 e 25 dell'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
- e) i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);
- f) il comma 11 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009)

e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007); g) il comma 9 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009); h) i commi 15 e 16 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011); i) i commi 83, 84 e 90 dell'articolo 7 e il comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

Art. 45 decorrenza dell'efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 26, 29 e 30, nonché i regolamenti di cui agli articoli 21, comma 3, 24, comma 5, e 25, comma 1, hanno effetto dalla data di cui all'articolo 43, comma 5.

Art. 46 norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 27, dall'articolo 37, comma 1, lettera a), nonché dall'articolo 38, comma 1, fanno carico, a decorrere dalla data prevista dall'articolo 43, commi 5 e 8, all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 5080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 la cui denominazione è così sostituita dalla medesima data: "Finanziamento annuo all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS) per il funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite".

TITOLO VI - INTERVENTI IN MATERIA DI CULTURA

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 32/2002

Art. 47 Organi dell'Azienda speciale Villa Manin

1. L'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin) è sostituito dal seguente:

<<Art. 4 Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda speciale:

- a) l'Amministratore unico;
- b) il Consiglio di indirizzo;
- c) il Revisore unico dei conti.

2. Gli organi dell'Azienda sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia cultura.>>.

2. L'articolo 5 della legge regionale 32/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 5 l'Amministratore unico

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'Azienda speciale e svolge la funzione di amministratore unico dell'ente, responsabile per la gestione delle attività indicate all'articolo 3.

2. Spetta all'Amministratore unico:

- a) l'adozione dei programmi triennali e annuali di attività dell'Azienda, che, sentito il Consiglio di indirizzo, sono presentati alla Giunta regionale per l'approvazione;
- b) l'adozione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) l'adozione del regolamento interno di gestione del compendio;
- d) la definizione dell'assetto organizzativo dell'Azienda e la gestione del personale, ivi compresa la definizione della relativa pianta organica, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11.

3. L'Amministratore unico, cui si applica un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, con trattamento economico commisurato a quello previsto per i dirigenti regionali con incarico di Direttore di Servizio, è scelto tra esperti di provata esperienza pluriennale nell'esercizio di funzioni dirigenziali in settori di attività attinenti l'organizzazione e la gestione di progetti di iniziative culturali, di progetti di promozione dell'offerta turistica o di manifestazioni ed eventi sportivi di particolare rilevanza e impatto territoriale.>>.

3. L'articolo 6 della legge regionale 32/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 6 Consiglio di indirizzo

1. Il Consiglio di indirizzo partecipa alla definizione e alla gestione dei programmi di attività dell'Azienda speciale con funzioni di alta consulenza dell'Amministratore unico e di vigilanza sulla attuazione dei programmi stessi.

2. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1 il Consiglio:

- a) formula raccomandazioni e proposte sugli obiettivi generali e sui programmi di attività dell'Azienda;
- b) esprime il proprio parere sui documenti di programmazione e di bilancio predisposti dall'Amministratore unico ai fini della loro approvazione finale da parte della Giunta regionale.

3. Il Consiglio è composto da tre membri, designati uno dall'Assessore Regionale competente in materia di cultura, con funzioni di Presidente, uno dalla Provincia di Udine e uno dal Comune di Codroipo, tra persone in possesso di rilevante esperienza amministrativa in ambito regionale o di provata competenza amministrativa e professionale in materia di valorizzazione del patrimonio culturale o di organizzazione

di grandi eventi, e nominati per la durata massima di cinque anni.

4. La partecipazione al Consiglio è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e misure previste per i dipendenti regionali.>>.

4. L'articolo 9 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 il Revisore unico dei conti

1. Il Revisore unico dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.>>.

5. Gli articoli 7, 8 e 10 della legge regionale 32/2002 sono abrogati.

Art. 48 personale

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. La dotazione organica dell'Azienda è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico dell'Azienda stessa.>>.

Art. 49 patrimonio

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 32/2002 le parole <<Il consiglio di amministrazione>> sono sostituite dalle parole <<L'Amministratore unico>> e la parola <<deliberare>> è sostituita dalla seguente: <<disporre>>.

Art. 50 programmi annuali e triennali di attività

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 32/2002 è sostituito dal seguente:

<<1. I programmi annuale e triennale di attività e i relativi documenti di bilancio sono adottati dall'Amministratore unico e vengono presentati, di norma, entro il 31 dicembre alla Giunta regionale che li approva e li rende esecutivi ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 18/1996 e successive modifiche.>>.

CAPO II - ISTITUTO REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Art. 51 modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2008

1. All'articolo 5 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 5 sono abrogati;

b) al comma 2 dopo le parole <<il direttore>> sono aggiunte le seguenti: <<individuato tra i dirigenti del ruolo unico regionale>>.

TITOLO VII - INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI REGIONALI

CAPO I - GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA SPA

Art. 52 scioglimento di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa

1. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale promuove e attua, rispetto alle attività e ai soggetti coinvolti, ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, ad impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) nomina di un solo liquidatore;

b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione commissariale;

d) salvaguardia dei livelli occupazionali.

Art. 53 procedura di liquidazione

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio, delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale. A tal fine nell'ambito della Direzione è istituito un nuovo Servizio.

2. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.

3. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, ed è approvato dalla Giunta regionale previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze e patrimonio.

Art. 54 disposizioni in materia di personale

1. Il personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del commercio e servizi, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, è trasferito, con decorrenza dalla data prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, alla Regione; con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio e programmazione, sono definiti i criteri per la collocazione del personale nelle categorie e posizioni economiche della Regione e il trattamento spettante. Con lo stesso provvedimento il personale viene assegnato alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio.

2. Le unità di personale trasferite alla Regione ai sensi del comma 1, non sono conteggiate ai fini dell'applicazione, da parte della Regione medesima, del disposto di cui al comma 16, dell'articolo 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 55 norma finanziaria

1. La Regione, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 1, con successivo provvedimento legislativo provvede alla quantificazione degli oneri di cui agli articoli 53 e 54 a carico del bilancio regionale e alla loro imputazione, nella misura massima delle risorse già stanziata a favore di Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia SpA, a carico dell'unità di bilancio 10.3.1.1168 e del capitolo 1812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

Art. 56 abrogazioni

1. A decorrere dalla data del subentro dell'Amministrazione regionale di cui all'articolo 53, comma 2, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi da 1 a 5 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

b) i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11 (Disposizioni di semplificazione amministrativa per il contenimento della spesa pubblica, connesse alla manovra finanziaria per l'anno 1999 nonché disposizioni in materia di finanziamenti ad Enti locali e regionali ed ulteriori modifiche ed integrazioni a leggi regionali);

c) i commi 9 e 10 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

d) il comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio (Legge strumentale 2008));

e) i commi 16 e 17 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

f) i commi da 10 a 14 dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

g) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);

h) il comma 8 dell'articolo 11 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).

TITOLO VIII - INTERVENTI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO REGIONALE
CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17/2009

Art. 57 modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale) è inserito il seguente:

<<1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere

acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.>>.

Art. 58 inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 17/2009

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:

<<Articolo 3 bis intestazione al demanio idrico regionale

1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.>>.

Art. 59 modifiche all'articolo 7 della legge regionale 17/2009

1. All'articolo 7 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<provinciali, comunali e regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni>>;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.>>;

c) al comma 2, dopo le parole <<i transiti su beni del demanio idrico regionale>> sono aggiunte le seguenti: <<per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e>>;

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolunità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.>>.

Art. 60 sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 17/2009

1. L'articolo 8 della legge regionale 17/2009 è sostituito dal seguente:

<<Art. 8 concessioni rilasciate dallo Stato

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.>>.

Art. 61 modifica all'articolo 12 della legge regionale 17/2009

1. Al comma 1, dell'articolo 12, della legge regionale 17/2009, le parole <<motonautiche, anche a carattere amatoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni>>.

Art. 62 modifiche all'articolo 16 della legge regionale 17/2009

1. All'articolo 16, della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore>>;

b) al comma 7 la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore>>.

Art. 63 modifica all'articolo 19 della legge regionale 17/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009, dopo le parole <<motoristiche e ciclistiche>> sono aggiunte le seguenti: <<e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni,>>.

Art. 64 modifica all'articolo 20 della legge regionale 17/2009

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009, la parola <<motonautiche>> è sostituita dalle seguenti: <<nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale,

e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni>>.

Art. 65 modifica dell'allegato A alla legge regionale 17/2009

1. All'allegato A (Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati) alla legge regionale 17/2009, dopo le parole <<pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968.>>, sono aggiunte le seguenti: <<Nei casi particolari, o comunque non contemplati nel presente tariffario, ai fini della determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita del bene si applica il procedimento di stima diretta a valori di mercato.>>.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE
CAPO I - BENI DEMANIALI

Art. 66 trasferimento al demanio comunale del mercato ittico di Marano Lagunare

1. I beni immobili costituenti il mercato ittico siti sull'Isola del Dossat in Comune di Marano Lagunare sono trasferiti a titolo gratuito al demanio comunale del Comune di Marano Lagunare ai sensi dell'articolo 824 del codice civile.
2. I beni di cui al comma 1 sono individuati dalla Regione con apposito verbale di consegna entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono acquisiti dal Comune di Marano Lagunare nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data della consegna.
3. Gli oneri relativi alla procedura di trasferimento, nonché ogni altro onere conseguente alla gestione dei beni trasferiti, sono posti ad esclusivo carico del Comune.

Art. 67 modifiche all'articolo 13 della legge regionale 12/2012

1. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale) le parole <<anche in deroga alla disciplina in materia di uso dei beni pubblici>> sono soppresse.

CAPO II - INTERVENTI RELATIVI A IMPIANTI FOGNARI INTERESSANTI LE AREE COSTIERE

Art. 68 conferma dei contributi concessi dalla legge regionale 40/199

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche) e a fissare nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, previo accertamento della permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, nonché della sussistenza della pubblica utilità del medesimo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legge regionale 40/1990 presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo e la fissazione di nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, corredata di una dichiarazione attestante la permanenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento nonché la sussistenza della pubblica utilità del medesimo. Ferma restando la disciplina in materia di procedimenti espropriativi, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in ventiquattro mesi per l'inizio e in trentasei mesi per l'ultimazione, a decorrere dalla data del decreto di conferma del contributo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 9 agosto 2012

TONDO

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 15 Consiglio dei delegati

1. Il Consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall'Assemblea e dai rappresentanti dei Comuni il cui territorio ricade totalmente o prevalentemente all'interno del perimetro consortile.
2. Gli statuti consortili fissano il numero dei delegati da eleggere, che non può essere inferiore a quindici nè superiore a quaranta. Al fine di assicurare nel Consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, negli statuti può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per distretti elettorali.
3. Il componente del Consiglio dei delegati eletto dall'Assemblea che per qualsiasi motivo cessi dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
4. Nell'impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.
5. Il Presidente del Consorzio di bonifica, entro venti giorni consecutivi dalle elezioni, convoca i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni ricompresi totalmente o prevalentemente nel comprensorio consorziale in una apposita adunanza, nella quale tra i Sindaci o loro delegati sono eletti i rappresentanti dei Comuni quali membri del Consiglio dei delegati.
6. *Il numero dei rappresentanti dei Comuni da eleggere è fissato in tre decimi del numero dei consiglieri da eleggere dall'Assemblea; l'eventuale frazione va considerata per unità intera.*
7. Il componente eletto in rappresentanza dei Comuni rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio dei delegati; qualora, per qualsiasi causa, il mandato a Sindaco venga a cessare, il Presidente del Consorzio convoca l'adunanza con le modalità di cui al comma 5, al fine di provvedere alla copertura dei posti resisi vacanti.
8. I rappresentanti dei Comuni possono essere suddivisi ed eletti separatamente per distretti, secondo quanto previsto dal comma 2.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4, come modificato dall'articolo 74, comma 1, legge regionale 7/2011 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 42 delega di funzioni all'Unione Regionale delle camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia

1. *A decorrere dall'1 gennaio 2013 sono delegate all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (di seguito Unioncamere FVG) le funzioni amministrative concernenti la concessione dei seguenti incentivi:*

- a) finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui all'articolo 54 della legge regionale 12/2002;
- b) (ABROGATA)
- c) incentivi per le consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di cui all' articolo 56, comma 1, lettera a), della legge regionale 12/2002 ;
c bis) incentivi per l'acquisizione da parte delle imprese artigiane della qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, di cui all' articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di cui all' articolo 56, comma 1, lettera c bis), della legge regionale 12/2002 ;
- d) (ABROGATA)
- e) incentivi a favore delle nuove imprenditorialità e per la successione nell'impresa di cui agli articoli 61 e 62 della legge regionale 12/2002;
- f) (ABROGATA)
- g) incentivi alle agenzie di viaggio e turismo di cui all'articolo 54 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
- h) contributi alle imprese turistiche di cui agli articoli 155, 156 e 157 della legge regionale 2/2002;
- i) interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge regionale 18/2003;
- j) interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici di cui all'articolo 2 della legge regionale 18/2003;
- k) promozione all'estero di comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/2003;
- l) incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento);
- m) contributi alle PMI industriali e loro consorzi per favorire l'utilizzo delle nuove tecniche di gestione aziendale di cui all'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia);
- n) contributi alle imprese industriali per il contenimento dei consumi energetici di cui all'articolo 8, commi da 33 a

39, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

2. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e *Unioncamere FVG*, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione in conformità ad uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.

3. *Unioncamere FVG*, per lo svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti relativi alle lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 possono stipulare convenzioni con i Centri di assistenza tecnica alle imprese previsti dalle normative nazionale e regionale.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, è il seguente:

Art. 6 trasferimento di funzioni in materia di incentivi alle imprese

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, per la parte che già non le spetta ai sensi delle norme vigenti, tutte le funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7, come modificato dall'articolo 50, comma 3, legge regionale 13/2009, è il seguente:

Art. 31 interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali

1. Anche al fine di garantire un adeguato livello di spesa coerentemente con quanto previsto dagli articoli 93 e seguenti del regolamento (CE) n. 1083/2006, le risorse stanziati in favore del Programma possono finanziare operazioni inerenti a leggi regionali di settore e relativi strumenti attuativi, qualora le operazioni rispettino i criteri e le modalità attuative delle singole attività del Programma medesimo, le disposizioni dei regolamenti comunitari e quelle approvate in sede di Comitato di sorveglianza.

2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione a finanziamento nell'ambito del Programma, i beneficiari assumono formalmente nei confronti dell'Amministrazione regionale l'impegno a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa ai Fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013, anche laddove tali norme prevedano ulteriori obblighi in capo ad essi.

3. Con l'osservanza delle condizioni previste dal comma 1, le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi agevolativi rientranti nel quadro della programmazione dei Fondi strutturali comunitari e disciplinati nei provvedimenti attuativi:

a) del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) del capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

c) dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

d) della delega di funzioni amministrative alle Camere di commercio prevista dall'articolo 42, comma 1, lettere i) e n), della legge regionale 4/2005;

e) del titolo VII, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>);

f) degli articoli 9 bis, 11, 13 e 26 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

g) del capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia).

4. L'Amministrazione regionale individua con procedura di evidenza pubblica l'Organismo intermedio di cui all'articolo 2, punto 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006, gestore dell'attività finanziata dal POR FESR di cui capo I della legge regionale 4/2005.

5. Ai fini dell'attuazione delle attività previste dall'Asse 4, Attività 4.1.a del Programma in relazione agli interventi previsti anche dalla normativa richiamata al comma 3, lettera e):

a) per piani integrati di sviluppo urbano sostenibile si intendono un insieme di due o più interventi pubblici o privati strettamente connessi tra di loro e riconducibili a obiettivi unitari e coerenti per l'attuazione della strategia di sviluppo territoriale locale e per la risoluzione di specifici problemi economici, ambientali e sociali delle aree a cui si riferiscono;

b) le aree urbane sono identificate in via prioritaria nei capoluoghi e nei centri urbani a valenza territoriale, come individuati all'articolo 32 delle norme di attuazione del Piano territoriale regionale, adottato con decreto del Presidente della Regione n. 0329/Pres., del 16 ottobre 2007;

c) in seno al comitato interdirezionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1173 (Approvazione della ripartizione finanziaria del programma operativo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo di programmazione 2007-2013), per l'Attività 4.1.a è istituito un comitato di esperti competenti per la valutazione di fattibilità e di ammissibilità a finanziamento dei progetti previsti dai piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, anche in deroga alla disciplina di settore applicabile;

d) i piani integrati di sviluppo urbano sostenibile possono essere attuati dai Comuni anche quali organismi intermedi per il tramite anche di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati, tra i quali i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale 29/2005 e i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane riconosciuti ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002, cui

sono delegate le relative funzioni in base al regolamento previsto dall'articolo 27 della presente legge.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999, come modificato dall'articolo 3, comma 4, legge regionale 18/2011 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 finalità 1 - Attività economiche

omissis

61. La Giunta regionale, in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sui fondi strutturali, *in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia* del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all' articolo 44 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), individua i canali contributivi delegati finanziabili con l'assegnazione annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005.

omissis

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, è il seguente:

Art. 11 trasferimenti o finanziamenti

1. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, la Regione non può, salvo quanto previsto dall' articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. La Regione individua i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.

2. Le convenzioni e i contratti di servizio o di programma di cui al comma 1 sono predisposti dalle Direzioni centrali competenti per i settori di attività nei quali opera la società.

3. Nelle convenzioni e nei contratti di servizio o di programma sono altresì individuate le condizioni di oggettiva non remuneratività.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 6, legge regionale 24/2009, è il seguente:

Art. 18 Fondi di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:

- a) fondo di riserva per le spese impreviste;
- b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
- c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
- c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;
- d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.

2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.

3. Il fondo per le spese impreviste è utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine è destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unità di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fidejussioni concesse dalla Regione, nonché a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.

6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti è utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.

7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).

7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.

8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reinscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.

10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.

11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 25, legge regionale 18/2011 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 9 Agenzia per lo sviluppo del turismo

1. È istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata <<Turismo Friuli Venezia Giulia>>, in seguito TurismoFVG, quale ente funzionale della Regione preposto alla programmazione, alla progettazione e all'indirizzo dello sviluppo del sistema turistico regionale, con particolare riguardo a:

a) promozione dell'immagine complessiva della regione attraverso il coordinamento dei diversi attori e operatori pubblici e privati del sistema turistico;

b) definizione e sviluppo del sistema di accoglienza turistica;

c) definizione di strategie volte all'incremento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione e all'ampliamento dell'offerta turistica;

d) sviluppo delle azioni di promozione e incentivazione di strumenti di integrazione pubblico-privato.

2. La TurismoFVG, avente personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica, ha sede legale in Villa Chiozza di Scodovacca, Comune di Cervignano del Friuli, ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.

3. La TurismoFVG, per l'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, delle attività di coordinamento relative all'informazione e all'accoglienza turistica, si articola sul territorio regionale in sedi operative territoriali con competenza sui sei ambiti territoriali individuati dalla Giunta regionale.

3 bis. In ciascun ambito di cui al comma 3 le necessarie funzioni di raccordo tra l'Amministrazione regionale e il territorio sono esercitate da un responsabile territoriale, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbia svolto funzioni direttive per almeno quattro anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico.

3 ter. I responsabili territoriali sono nominati per la durata massima di tre anni e in ogni caso decadono dall'incarico decorsi centottanta giorni dalla cessazione della carica della Giunta regionale che li ha nominati.

3 quater. Ai responsabili territoriali compete un'indennità mensile di carica fissata con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dell'incidenza turistica dell'ambito territoriale di competenza. Tale indennità viene corrisposta dalla TurismoFVG con le risorse disponibili nel proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico a dipendenti di amministrazioni pubbliche determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 12 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 12 Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

2. Il Collegio resta in carica per tre anni. I membri del Collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata al Presidente della Regione.

3. Il Collegio si riunisce, su convocazione del suo Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

4. Per l'espletamento della propria attività al Presidente e ai componenti effettivi del Collegio è dovuta un'indennità annuale da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e le relative variazioni e assestamento. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 13, commi 14-18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 3, legge regionale 18/2011, è il seguente:

Art. 13 finalità 11 - Funzionamento della Regione

omissis

14. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all' articolo 127 della legge regionale 13/1998 procedono, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 e nel rispetto, per gli enti locali, delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di carenze d'organico, mediante procedure di mobilità all'interno del comparto medesimo ai sensi del comma 19.

14 bis. Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14.

15. Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonché a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali.

16. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1. (ABROGATO)

2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;

4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque.

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti;

1. nel caso di lavoratori socialmente utili;

2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 9, comma 48, della presente legge;

3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013;

3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), e della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia);

4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell' articolo 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 166/2009, nonché del personale utilizzato da parte dei Comuni per l'attività inerente al 15° censimento generale della popolazione;

5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;

5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;

6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;

7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria.

7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché di incarichi conferiti a esperti per il supporto tecnico alle attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento e nell'attività di valutazione unitaria della politica regionale di coesione.

7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell' articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e dalla stessa Autorità finanziate con fondi propri all'uopo messi a disposizione.

16.1 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all' articolo 11, comma 6, lettera d), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), con popolazione superiore a 5.000 abitanti, possono, per gli anni 2011, 2012 e 2013, procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 50 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente, o, se più favorevole, di quella relativa alle cessazioni nell'esercizio in corso, purchè non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso.

16 bis. Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:

a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:

1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province;

b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:

1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;

2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;

3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;

4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni.

17. Negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui ai numeri 3 e 3 bis nonchè, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2013. L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 166/2009. Il limite di cui al comma 16 non si applica alle procedure di assunzione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. La Giunta regionale è autorizzata ad assentire, su richiesta dei singoli enti locali, ulteriori deroghe al limite di cui al comma 16, con riferimento alla sola ipotesi di figure uniche e non fungibili.

17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo.

18. Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assesamento del bilancio 2008); la disciplina medesima trova applicazione anche con riferimento al personale in servizio, presso le amministrazioni, con contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 purchè sia in servizio anche alla data di entrata in vigore della presente legge.

omissis

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 17 bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 70, legge regionale 11/2011 e modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 17 bis azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio

1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).

2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:

a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;

b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;

c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).

3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 29, legge regionale 11/2011 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 4 razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e incarico di vice dirigente

1. Al fine della razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e di un contenimento della spesa, la Giunta regionale entro il 16 ottobre 2010 definisce un nuovo assetto delle strutture direzionali prevedendo, in particolare, un numero di Servizi non superiore complessivamente a 86 unità. Anche in relazione a tale nuovo assetto a decorrere dall'1 gennaio 2012 può essere conferito presso la Regione l'incarico di vice dirigente.

2. Il vice dirigente con funzioni vicarie coadiuva il direttore di Servizio nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi formalmente delegati ed esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il

vice dirigente senza funzioni vicarie svolge, a supporto del dirigente, funzioni comportanti una particolare specializzazione professionale. L'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere conferito anche presso strutture direzionali diverse dal Servizio.

3. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determinano, con riferimento agli ambiti organizzativi di rispettiva competenza, il numero massimo di incarichi di vice dirigente.

4. L'incarico di vice dirigente può essere conferito, in sede di prima applicazione, a dipendenti regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria D in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nella categoria medesima di almeno tre anni o in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di un'anzianità nella categoria D di almeno otto anni. Per l'incarico di vice dirigente senza funzioni vicarie può essere richiesta, altresì, in relazione all'attività da svolgere, l'iscrizione ad albi o ordini professionali.

5. Al personale cui è conferito l'incarico di vice dirigente compete un trattamento economico da definirsi in sede di contrattazione collettiva; nelle more di detta definizione è attribuita, in via provvisoria, per tutta la durata dell'incarico e in aggiunta al trattamento economico in godimento:

a) per l'incarico con funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 30 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;

b) per l'incarico senza funzioni vicarie una retribuzione di posizione annua, per tredici mensilità, pari al 20 per cento del trattamento tabellare annuo della qualifica dirigenziale;

c) per entrambi gli incarichi di cui alle lettere a) e b), una retribuzione di risultato, correlata agli esiti del sistema di valutazione annuale, non superiore al 25% della retribuzione di posizione.

6. Il trattamento di cui al comma 5 si intende comprensivo del compenso per l'effettuazione di lavoro straordinario e di ogni altra indennità correlata a incarichi e funzioni a eccezione degli incentivi di cui all'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché dello speciale compenso di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale).

7. L'incarico di vice dirigente è conferito:

a) per il personale dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di organizzazione e personale, sentito il Direttore centrale e il direttore di Servizio competenti;

b) per il personale del Consiglio regionale dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario generale, per gli incarichi relativi alla Segreteria generale, o dell'Organo di garanzia interessato, sentito il direttore di Servizio competente.

8. L'incarico ha durata minima di un anno e massima di cinque anni ed è revocabile e rinnovabile. L'incarico è conferito prioritariamente a dipendenti in servizio presso la struttura direzionale, anche di massima dimensione, interessata.

9. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'incarico di posizione organizzativa.

10. La disciplina di cui al presente articolo è attuata in via sperimentale per un periodo comunque non superiore a cinque anni; a decorrere dall'1 gennaio 2012 e per la durata del periodo sperimentale non possono essere conferiti o rinnovati presso la Regione incarichi di posizione organizzativa.

11. La disciplina sperimentale di cui al presente articolo può essere applicata anche dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:

a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;

b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;

c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.

Note all'articolo 18

- Il testo degli articoli 3 e 5 della legge regionale 9 agosto 2009, n. 18, come modificato dall'articolo 10, comma 58, legge regionale 17/2008 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 3 programma triennale regionale di politica del lavoro

1. La Regione, mediante il Programma triennale regionale di politica del lavoro, di seguito denominato Programma triennale:

a) individua le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire con priorità e le tipologie degli interventi da effettuare;

b) definisce, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, l'entità e la durata degli incentivi;

c) **ABROGATO**;

d) si raccorda con la programmazione regionale in materia di economia, politiche sociali e sistema formativo;

e) costituisce riferimento per la definizione dell'azione delle Province.

2. Il Programma triennale è predisposto e aggiornato in armonia con la programmazione regionale dalla Direzione centrale competente in materia di lavoro, sulla base delle analisi e delle rilevazioni delle dinamiche del mercato del lavoro regionale effettuate dall'osservatorio regionale del mercato del lavoro. Il Programma triennale è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con gli altri Assessori regionali interessati relativamente alle materie di rispettiva competenza, al fine di favorire la coerenza e l'integrazione dei diversi ambiti di programmazione, previa concertazione con le parti sociali e sentita la Commissione

ne regionale per il lavoro di cui all'articolo 5.

3. Il Programma triennale e i suoi aggiornamenti sono approvati entro il 30 settembre e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Prima dell'approvazione da parte della Giunta regionale, l'Assessore competente in materia di lavoro trasmette il Programma triennale al Consiglio regionale per un parere che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla presentazione del Programma stesso.

5. Gli interventi previsti dal Programma triennale che prevedono la concessione di incentivi economici sono accompagnati da appositi regolamenti contenenti criteri e modalità di concessione.

6. I regolamenti di cui al comma 5 sono approvati previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

7. La competente Commissione consiliare, nel rendere il parere di cui al comma 6, si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal relativo parere.

Art. 5 Commissione regionale per il lavoro

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche del lavoro e nella definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo, è istituita la Commissione regionale per il lavoro, di seguito denominata Commissione regionale.

2. La Commissione regionale formula proposte su tutte le questioni relative alla politica regionale del lavoro, esprime il parere sul Programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sui suoi provvedimenti attuativi e valuta l'efficacia degli interventi.

3. La Commissione regionale è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavoro, ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di lavoro, rimane in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di Presidente;

b) gli Assessori competenti in materia di lavoro di ciascuna Provincia;

c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

d) cinque rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul territorio regionale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e della cooperazione, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) il consigliere regionale di parità;

f) due rappresentanti della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge;

g) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di cui alla legge regionale 2 maggio 2001, n. 14 (Rappresentanza delle categorie protette presso la pubblica amministrazione);

h) un rappresentante designato dall'ANCI del Friuli Venezia Giulia.

4. Le organizzazioni di cui al comma 3, lettere c) e d), designano per ogni rappresentante effettivo anche un rappresentante supplente, che lo sostituisce in caso di impedimento.

5. La Commissione regionale elegge al suo interno un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

6. La Commissione regionale si riunisce almeno quattro volte all'anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla presentazione di una richiesta motivata di un terzo dei componenti. La Commissione regionale può essere articolata in sottocommissioni.

7. Le riunioni della Commissione regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Alle sedute della Commissione regionale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 9 agosto 2009, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 2, legge regionale 5/2012 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 33 promozione della stabilità occupazionale

1. La Regione, in attuazione delle disposizioni del presente capo, al fine di favorire la stabilità dei rapporti di lavoro, promuove e sostiene programmi di intervento realizzati dalle Province, che prevedono, in particolare:

a) la realizzazione da parte dei Centri per l'impiego di servizi di consulenza mirata per collaboratori coordinati e continuativi a progetto e con altre forme di lavoro parasubordinato, in modo da agevolare lo sviluppo di percorsi professionali, l'informazione sulle forme di tutela e sulle occasioni di lavoro;

b) l'accesso alla formazione da parte dei lavoratori di cui alla lettera a);

c) la concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. I programmi di cui al presente articolo possono essere realizzati anche in concorso con le parti sociali e gli enti di formazione accreditati.

3. Con regolamento regionale sono individuati criteri e modalità di concessione degli incentivi di cui al presente articolo.

3 bis. Il regolamento di cui al comma 3:

a) individua, nell'ambito degli incentivi di cui al comma 1, lettera c), specifiche misure dirette a favorire la stabilizzazione occupazionale dei giovani che non hanno ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età;

b) può prevedere per le misure di cui alla lettera a) l'aumento dell'ammontare fino a un massimo del 30 per cento rispetto alle altre ipotesi di incentivazione di cui al comma 1, lettera c).

- Il testo degli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 9 agosto 2009, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 2, legge regionale 5/2012 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 45 azioni per prevenire e fronteggiare le gravi difficoltà occupazionali

1. La Regione, con il concorso delle Province, degli altri Enti locali interessati e delle parti sociali, realizza e sostiene azioni volte a raggiungere i seguenti obiettivi:

a) prevenire le situazioni di grave difficoltà occupazionale e limitare i conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero, con particolare riguardo alle categorie più esposte quali le donne e le persone di età superiore a quarantacinque anni;

b) affrontare e ridurre l'impatto negativo delle situazioni di crisi sulle persone, sul territorio e sul mercato del lavoro;

c) contribuire a difendere il patrimonio produttivo regionale e le risorse professionali e imprenditoriali;

d) favorire accordi tra imprese dello stesso ramo produttivo atti a fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.

2. Al fine di realizzare le azioni di cui al comma 1, la Regione:

a) definisce una procedura di intervento integrata, condivisa e partecipata con i diversi livelli istituzionali coinvolti e con le parti sociali;

b) svolge, con la collaborazione delle Province, attività di monitoraggio continuo del mercato del lavoro regionale, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di grave difficoltà occupazionale.

3. La Regione, anche tramite le azioni di cui al comma 1, promuove il raccordo a livello regionale fra le politiche del lavoro e quelle delle attività produttive.

Art. 46 procedure di concertazione e dichiarazione dello stato di grave difficoltà occupazionale

1. In presenza di situazioni di segnalate gravi difficoltà occupazionali connesse a rilevanti situazioni negative settoriali o territoriali, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro promuove la concertazione con tutte le parti sociali.

2. In sede di concertazione sono accertati l'effettiva sussistenza e l'ambito territoriale o settoriale della situazione di grave difficoltà occupazionale. Sono altresì individuate le parti sociali per la soluzione della situazione di grave difficoltà occupazionale.

3. A seguito delle valutazioni di cui al comma 2, ove in tale sede sia stata individuata la sussistenza di una situazione di grave difficoltà occupazionale di notevole rilievo, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro dichiara formalmente lo stato di grave difficoltà occupazionale e promuove, con il concorso delle parti sociali, delle Province, di altri enti pubblici e delle imprese interessate, la redazione di un Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale e la sua realizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 47.

Art. 47 Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale

1. Il Piano di gestione della situazione di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato Piano, persegue le finalità di risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale, nonché di sostenere strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale. Esso prevede:

a) l'analisi economica e occupazionale della situazione di grave difficoltà occupazionale e delle sue cause;

b) progetti integrati diretti all'orientamento, alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori interessati, attraverso apposite misure di accompagnamento, con il concorso preminente dei Centri per l'impiego;

c) il raccordo con progetti per il rilancio o la riconversione del tessuto industriale e imprenditoriale, nonché ulteriori misure per la promozione di nuove attività imprenditoriali di cui all'articolo 31;

d) le eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti locali al finanziamento dei progetti di cui alle lettere b) e c).

2. La Regione, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'orientamento, nelle azioni di ricollocazione e di riqualificazione dei lavoratori adulti e nella animazione economica, il quale può svolgere, altresì, attività di supporto all'attività dei Centri per l'impiego nella realizzazione delle azioni previste nel Piano.

3. L'Assessore regionale competente in materia di lavoro presenta il Piano alla Giunta regionale per la sua approvazione.

4. Sulla base di indirizzi emanati dalla Giunta regionale il Piano può essere predisposto anche da una Provincia qualora la situazione di grave crisi riguardi esclusivamente il suo territorio. La Provincia trasmette il Piano all'Assessore regionale competente in materia di lavoro che lo presenta alla Giunta regionale per la sua approvazione. La Provincia attua il Piano approvato dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 9 agosto 2009, n. 18, come modificato dall'articolo 181, comma 1,

lettera c), legge regionale 17/2010 e ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 75 trattamento dei dati personali

1. La Regione e le Province, secondo i rispettivi ordinamenti, sono titolari del trattamento dei dati personali ciascuna nell'ambito delle funzioni da esse esercitate ai sensi della presente legge.
2. Il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare di quelle di cui al capo II, titolo III, parte I, del medesimo decreto.
3. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il perseguimento delle quali i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati al trattamento di dati sensibili:
 - a) l'applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato;
 - b) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e partecipazione ad organi rappresentativi e ad organi collegiali e di esercizi del relativo mandato;
 - c) l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo;
 - d) l'applicazione della disciplina in materia di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
 - e) l'applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi, incentivi, benefici economici e agevolazioni;
 - f) l'applicazione della disciplina in materia di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese e trattamenti di missione;
 - g) l'applicazione della disciplina in materia di abilitazione e tenuta di albi;
 - h) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa o giurisdizionale;
 - i) l'applicazione della disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili;
 - j) l'applicazione della disciplina in materia di composizione dei conflitti del lavoro e di collegi arbitrali di disciplina;
 - k) l'applicazione della disciplina in materia di mobilità e cassa integrazione guadagni;
 - l) il monitoraggio sulla corretta applicazione delle discipline di cui alle lettere a), b), d), e), f), g), i) e j), svolto anche attraverso la comunicazione dei dati raccolti e trattati ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro o formazione professionale.
4. La Regione e le Province sono autorizzate a comunicare ad altri soggetti pubblici competenti in materia di lavoro e formazione professionale, ai soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 24, nonché ai soggetti operanti nella formazione professionale accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, dati diversi da quelli sensibili e giudiziari per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui al comma 3.
5. I Comuni sono autorizzati a comunicare alla Regione i dati anagrafici necessari per la finalità di cui all'articolo 28, comma 6.
6. La Regione e le Province sono autorizzate a trattare i dati di cui al comma 5 e, in particolare, a metterli a disposizione della rete dei servizi per l'impiego e del sistema scolastico e della formazione professionale.

- Il testo dell'articolo 12, comma 14, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 12 finalità 11 - funzionamento della Regione

omissis

14. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 dell' articolo 13 della legge regionale 24/2009 , non trovano applicazione con riferimento alla conclusione delle procedure di progressione verticale, già avviate alla data del 31 dicembre 2009, riferite agli anni 2008 e 2009 e le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano per l'acquisizione da parte della Regione di personale per l'effettuazione di lavori in amministrazione diretta e per il servizio di rilevamento delle nevi e delle valanghe.

omissis

Note all'articolo 19

- Il testo degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione è il seguente:

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [disp. att. Cost. XIV] (1) e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [Cost. 29, 37, 48, 51], di razza, di lingua [Cost. 6; disp. att. Cost. X], di religione [Cost. 8, 19, 20]; di opinioni politiche [Cost. 22], di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

- Il testo dell'articolo 117 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3, legge costituzionale 3/2001 e modificato dall'articolo 3, legge costituzionale 1/2012, è il seguente:

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è il seguente:

Art. 5 delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
- b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
- c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
- d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle università statali.
2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 3, lettera g), e al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
- b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
- c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
- d) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
- e) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate;
- f) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
- g) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo.
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;
- c) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
- d) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

- e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
- f) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;
- g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
- h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
- i) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
- l) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
- m) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato, o, nel caso delle facoltà di medicina e chirurgia, di scuola di specializzazione, nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, già disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
- b) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
- c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
- e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
- f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
8. In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti

risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

9. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 326, legge 266/2005, è il seguente:

Art. 16 registro dei beni ammortizzabili

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.

Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni di cui all'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.

Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di formazione.

Note all'articolo 43

- Il testo degli articoli 7 e 20 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, è il seguente:

Art. 7 Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario

1. Il Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario definisce la programmazione e gli indirizzi per l'attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

2. Il Piano è proposto dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6 ed è approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio.

3. Il Piano stabilisce:

- a) gli obiettivi e le priorità di intervento;
 - b) il quadro delle risorse finanziarie e il loro riparto tra gli Enti di cui all'articolo 9;
 - c) le forme e le modalità di coordinamento e integrazione dell'attività degli Enti di cui all'articolo 9 e in particolare la gestione unitaria dei servizi nelle sedi decentrate;
 - d) le linee guida per la predisposizione della Carta dei servizi di cui all'articolo 11;
 - e) i criteri e le modalità per l'accesso agli interventi e per la partecipazione al costo dei servizi;
 - f) la misura dei benefici economici;
 - g) l'aggiornamento degli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all'articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);
 - h) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
 - i) gli indirizzi per l'intervento di soggetti terzi, pubblici e privati, nell'erogazione dei servizi.
4. Il Piano ha validità triennale ed è articolato per annualità.

Art. 20 indennità

1. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione compete un'indennità mensile di carica. La misura dell'indennità spettante al Vicepresidente è pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il Presidente. Ai restanti componenti il Consiglio di amministrazione compete un'indennità di presenza giornaliera per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione stesso e delle commissioni consiliari.

2. Al Presidente del Collegio dei revisori contabili e ai revisori effettivi compete una indennità annuale di carica. La medesima indennità compete ai revisori supplenti in relazione alla durata effettiva della sostituzione.

3. La misura delle indennità è stabilita dalla Giunta regionale.

4. Ai consiglieri, in caso di missione effettuata su incarico del Presidente, spetta inoltre il rimborso delle spese.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 11 il personale

1. La dotazione organica dell'Azienda è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore unico dell'Azienda stessa.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica.
3. Fino a quando non è operativa autonomamente, l'Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati e con il personale regionale, allo scopo distaccato dall'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 32/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 12 il patrimonio

1. Il patrimonio dato in gestione all'Azienda è costituito dalla Villa, compresi i suoi arredi, dal parco e da tutte le aree del compendio gestite ora dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio e dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, con esclusione delle aree attualmente riservate all'Accademia di Belle Arti di Venezia - sezione staccata di Villa Manin di Passariano, delle aree attualmente riservate alla Pro-loco Villa Manin, e delle aree assegnate all'Associazione tra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 ("Disciplina organica del turismo") e come specificato dalla convenzione vigente con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nonché dei beni annessi alle summenzionate aree. Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i beni mobili e immobili facenti parte del compendio e affidati in gestione all'Azienda, nonché le modalità per la loro consegna.
2. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Azienda eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione della stessa.
3. L'Amministratore unico dell'Azienda può disporre l'acquisto, la locazione, l'affidamento o la cessione di beni immobili che ritiene necessari ovvero non necessari all'espletamento delle finalità di cui alla presente legge. Le cessioni di beni devono essere autorizzate dalla Giunta regionale.

Note all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 32/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 14 i programmi annuali e triennali di attività

1. I programmi annuale e triennale di attività e i relativi documenti di bilancio sono adottati dall'Amministratore unico e vengono presentati, di norma, entro il 31 dicembre alla Giunta regionale che li approva e li rende esecutivi ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 18/1996 e successive modifiche.
2. I programmi devono contenere previsioni tecniche, organizzative e finanziarie per:
 - a) le ipotesi di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla Villa, sul parco e relative pertinenze;
 - b) le ipotesi di attività culturali ed espositive che si possono realizzare nella Villa e nel parco nell'anno e nel triennio, nonché delle loro forme di finanziamento e di attuazione;
 - c) le eventuali forme di utilizzo della Villa per periodi prolungati, comunque collegati con attività di carattere culturale, da parte di soggetti pubblici e privati;
 - d) le modalità di valorizzazione e di promozione della Villa e delle attività svolte nella stessa in Italia e all'estero;
 - e) la definizione degli oneri per il personale e per le eventuali convenzioni stipulate dall'Azienda;
 - f) le previsioni dei costi per l'ordinaria attività dell'Azienda;
 - g) la previsione delle entrate ordinarie e straordinarie.

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 è il seguente:

Art. 67 vigilanza

1. La Giunta regionale verifica la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi collegiali di amministrazione degli Enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli Enti.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:
 - a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
 - b) i piani ed i programmi annuali e pluriennali di attività;
 - c) gli atti di disposizione di beni immobili;
 - d) i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
 - e) la partecipazione a società o associazioni;
 - f) altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive nonché atti di particolare rilievo per i quali il Consiglio di amministrazione la richieda espressamente.
3. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2 sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alle Direzioni regionali competenti le quali, decorsi quindici giorni dalla ricezione, le inviano, corredate della relativa proposta motivata e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 5, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale ai fini dell'esame da parte della Giunta stessa entro il termine di trenta giorni.
4. Entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'atto, con provvedimento assessorile per gli aspetti concernenti la verifica di cui al comma 1, ovvero della Direzione regionale per gli aspetti di legittimità, possono essere richiesti elementi istruttori. La richiesta interrompe il termine fino alla presentazione delle controdeduzioni dell'Ente; dal ricevimento delle controdeduzioni, decorre un nuovo termine di quindici giorni per l'invio della proposta alla Giunta regionale.

5. Le deliberazioni concernenti gli atti di cui al comma 2, lettere a) ed e), sono contestualmente trasmesse alla Ragioneria generale ed alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il parere di competenza; quelle concernenti gli atti di cui al comma 2, lettera c), sono trasmesse alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio per il relativo parere.

6. Restano ferme le autorizzazioni di cui agli articoli 13, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1980, n. 12 e 14 della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, da concedersi, con deliberazione della Giunta regionale, all'Azienda regionale delle foreste.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 10/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 5 Direttore

1. *Abrogato*

2. Il direttore *individuato tra i dirigenti del ruolo unico regionale* è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. All'atto della nomina la Giunta regionale individua altresì il sostituto in caso di assenza, impedimento e vacanza.

3. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni.

4. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di servizio.

5. *Abrogato*

Note all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 2 disposizioni in materia di affari finanziari e patrimonio

1. All'articolo 8, comma 30, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: <<Il commissario provvede alle spese generali di funzionamento con fondi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.>>.

2. All'articolo 8, comma 34, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<esterni>> sono aggiunte le parole <<, nonché per le spese generali di funzionamento>>.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 30, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.949 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 con riferimento al capitolo 1502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. All'articolo 30 della legge regionale 10/1997, dopo il comma 8, è inserito il seguente:

<<8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

5. All'articolo 30, comma 9, della legge regionale 10/1997, le parole <<al comma 8>> sono sostituite dalle parole <<ai commi 8 e 8 bis>>.

6. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 30, comma 8 bis, della legge regionale 10/1997, come inserito dal comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 4.1.1911 "Entrate derivanti da vendita di beni mobili" che si istituisce "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - al titolo IV - categoria 4.1 - con riferimento al capitolo 685 (4.1.0) che si istituisce "per memoria" nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del provveditorato - con la denominazione "Entrate derivanti da vendita di beni mobili non più utilizzabili dall'Amministrazione regionale".

7. Dopo il capo II della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, è inserito il seguente:

<<Capo II bis

Uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili

Art. 9 bis

1. L'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione può essere accordato mediante concessione.

2. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, la cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

3. La concessione può essere disposta a titolo gratuito per Comuni, Province, Enti montani, Enti gestori dei parchi naturali regionali, Enti strumentali della Regione, ovvero con particolari agevolazioni nei confronti di Enti pubblici.

4. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, fatta salva in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni concessi spettano all'Ente concessionario a decorrere dalla data di consegna dei beni.>>.

8. (ABROGATO)

9. *Abrogato*

10. *Abrogato*

11. (ABROGATO)

12. All'articolo 6, comma 40, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<brevetti>> sono aggiunte in fine le pa-

role <<limitatamente alle iniziative attuate presso il Consorzio per l'Area di ricerca, i contributi di cui sopra possono essere erogati direttamente allo stesso Consorzio>>.

13. All'articolo 6, comma 41, della legge regionale 2/2000, dopo la parola <<economico>> sono inserite le parole <<, nell'ambito del territorio regionale, dei risultati di ricerca ovvero>>.

14. All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 42 è sostituito dal seguente:

<<42. A garanzia degli obblighi di cui al comma 41, i beneficiari dei contributi si impegnano, in forma irrevocabile, a cedere gratuitamente all'Amministrazione regionale i diritti di proprietà e d'uso commerciale esclusivo dei risultati della ricerca, compresi gli eventuali brevetti.>>.

15. All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, il comma 43 è sostituito dal seguente:

<<43. I proventi derivanti dalla eventuale cessione dei diritti e/o dei brevetti di cui al comma 42, al netto dei contributi erogati dalla Regione, sono riversati ai soggetti beneficiari dei contributi medesimi.>>.

16. All'articolo 6, comma 48, della legge regionale 2/2000, la parola <<non>> è abrogata.

17. All'articolo 6, comma 53, della legge regionale 2/2000, è aggiunto in fine il seguente periodo <<Per l'esecuzione degli interventi di finanziamento previsti dal comma 44, la FRIULIA SpA opera tramite la sua controllata Friulia Lis SpA a ciò abilitata ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.>>.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 10/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 21 conferma delle partecipazioni regionali

1. In conformità ai principi di cui all'articolo 2 sono confermate le partecipazioni della Regione nelle seguenti società:

a) Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia SpA - Friulia SpA costituita dalla legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli - Venezia Giulia);

b) Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA autorizzata dall' articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

c) Sincrotrone - Trieste Società consortile per azioni autorizzata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24 (Concorso finanziario della Regione Friuli - Venezia Giulia per la realizzazione del laboratorio di luce di sincrotrone presso l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste);

d) Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA costituita dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 21 (Costituzione di una società per azioni per la gestione dell'aeroporto di Ronchi dei Legionari);

e) *Abrogato*

f) Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni autorizzata dall'articolo 4, commi da 11 a 14, della legge regionale 3/1998 ;

g) Polo Tecnologico di Pordenone Società consortile per azioni costituita dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

h) Società Ferrovie Udine - Cividale s.r.l. costituita dall'articolo 5, commi 99 e 100, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

i) Eurologistica SpA autorizzata dall'articolo 4, commi da 121 a 125, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

j) Finanziaria MC SpA autorizzata dall'articolo 7, commi 23 e 24, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

k) Friuli Venezia Giulia Strade SpA costituita dall' articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

l) ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a r.l. unipersonale autorizzata dall' articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

m) la società la cui quota di partecipazione sarà eventualmente acquisita dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia attraverso la permuta autorizzata dall' articolo 5, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 17/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 7 occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggette a concessione, nè alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, *opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni*, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, provinciali, comunali e regionali, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale.

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale.

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale *per lo svolgimento di manife-*

stazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

2 bis. Non sono soggette ad autorizzazione, né alla corresponsione di alcun canone le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni per lo svolgimento di esercitazioni finalizzate alla protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o alla salvaguardia ambientale, organizzate o promosse da soggetti pubblici.

Note all'articolo 61

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 17/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 12 manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche e posa di appostamenti

1. Il rilascio di autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e *nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni*, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Per lo svolgimento di manifestazioni motonautiche è altresì richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

1.1. La struttura regionale competente in materia di demanio idrico può rilasciare un'autorizzazione speciale in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole naturali e forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche anche all'interno di aree naturali protette, a eccezione di S.I.C. e Z.P.S., qualora l'evento sportivo abbia una partecipazione internazionale, Europea o Mondiale, dimostrata con apposita certificazione del Comitato Olimpico regionale o con autocertificazione del legale rappresentante del soggetto promotore, e presenti ricadute positive per la Regione in termini di presenza turistica e comunicazione mediatica.

1.2. Per le finalità previste dal comma 1.1 il canone dovuto dal soggetto promotore è pari a 400 euro per ogni giornata di utilizzo dei beni demaniali.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. (ABROGATO)

1 quater. (ABROGATO)

1 quinquies. (ABROGATO)

2. Il rilascio delle concessioni per la posa di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale per l'esercizio dell'attività venatoria è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente.

3. Le concessioni di cui al comma 2 hanno durata quinquennale e gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria su aree del demanio idrico regionale devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 17/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 16 sanzioni amministrative

1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e *nautiche con o senza mezzi a motore* e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1;

b) da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2 o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3.

4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni *nautiche con o senza mezzi a motore*, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 19 funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e *per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni*, di cui all' articolo 12, comma 1;

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 17/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 20 funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni *nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni* di cui all'articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all' articolo 12, comma 2 ;

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a).

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'allegato A alla legge regionale 17/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Tariffe unitarie per la determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita dei beni sdemanializzati
I valori sono espressi in euro/mq

Classi dimensionali Comuni - abitanti	Zone Territoriali Omogenee					
	A	B	C	D	E	F
<10.000	30	20	15	20	10	15
10.001/100.000	60	40	30	40	10	15
100.001/300.000	120	80	60	80	20	30
>300.0000	180	120	90	120	30	45

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea, o più prossima, in cui il bene è situato. Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. *Nei casi particolari, o comunque non contemplati nel presente tariffario, ai fini della determinazione del valore inventariale/prezzo di vendita del bene si applica il procedimento di stima diretta a valori di mercato.*

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 824 del codice civile è il seguente:

Articolo 824

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

- Il testo dell'articolo 822 del codice civile è il seguente:

Articolo 822

Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 12/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 13 partenariato pubblico/privato - finanza di progetto

1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano le modalità di esercizio della concessione.

2. Il procedimento di selezione delle imprese che chiedono di realizzare e di gestire economicamente le infrastrutture portuali con l'apporto di capitale privato avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) compatibilità con i principi e le disposizioni dell'Unione europea;
- b) approvazione tecnica del progetto, anche ai fini di quanto previsto al comma 3;
- c) adozione delle procedure in materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche;
- d) acquisizione dell'opera realizzata al demanio marittimo alla scadenza della concessione senza alcun indennizzo per il concessionario.

3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell' articolo 1571 del codice civile, l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.

4. L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti con i soggetti pubblici o privati proprietari di aree e impianti, di cui all'articolo 5, comma 3, assicurando:

- a) l'erogazione dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
- b) l'applicazione di tariffe coerenti con il regime tariffario applicato nell'ambito portuale;
- c) la partecipazione dei precitati soggetti agli oneri generali gestionali del porto.

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge:****n. 208**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 25 maggio 2012 e assegnato alla I Commissione il 30 maggio 2012 con parere delle Commissioni II, IV e VI;

n. 181

- d'iniziativa del consigliere Pedicini, presentato al Consiglio regionale il 25 ottobre 2011 e assegnato alla I Commissione il 31 ottobre 2011 con parere delle Commissioni II, IV e VI;
- progetti di legge abbinati ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento interno;
- parere reso su entrambi dalla VI Commissione il 21 giugno 2012, e dalle Commissioni II e IV il 10 luglio 2012;
- esaminati entrambi dalla I Commissione nella seduta del 12 luglio 2012;
- scelto come testo base il progetto di legge n. 208 nella seduta del 17 luglio 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Baritussio, Piccin e Salvador e, di minoranza, dei consiglieri Baiutti e Corazza;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 26 e del 31 luglio 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4138/P dd. 7 agosto 2012.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
parte I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
P.O. Attività specialistica per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.proveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in f.to DOC

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali